

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CLI
n. 4

RELAZIONE

SUI DATI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ANAGRAFE
DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI
CONFERITI AI PUBBLICI DIPENDENTI E A
CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

(Anni 2009 e 2010)

(Articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

(PATRONI GRIFFI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 2012
—————

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
Operazione trasparenza	»	5
La normativa di riferimento	»	8
L'Adempimento on-line	»	11
GUIDA ALLA LETTURA	»	13
Metodo di classificazione utilizzato	»	13
Note sul trattamento dei dati	»	15
GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2009-2010	»	17
1. Dipendenti pubblici. - <i>Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2009-2010</i>	»	17
2. Consulenti e collaboratori esterni. - <i>Analisi dei dati sui consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2009-2010</i>	»	22
ANALISI DATI 2010	»	27
3. Il contenuto della banca dati	»	27
4. Le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni	»	27
5. I soggetti incaricati. - <i>Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi</i>	»	31
6. Gli incarichi conferiti e liquidati	»	40
7. Il valore degli incarichi liquidati	»	42
APPENDICE	»	47

ALLEGATO A	<i>Pag.</i>	49
Dipendenti 2009	»	51
Consulenti e collaboratori esterni 2009	»	65
Dipendenti 2010	»	75
Consulenti e collaboratori esterni 2010	»	89
ALLEGATO B	»	99
Normativa di riferimento D.Lgs 30-3-2001, 165	»	100
L. 23-12-1996, 662	»	106
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. - Circolare n. 198/01 31 maggio 2001	»	108
Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998	»	110
Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998	»	112
Circolare n. 5/2006 21 dicembre 2006	»	118
Circolare n. 2/2008 11 marzo 2008	»	126
Circolare n. 1/2010	»	137

Premessa

Operazione trasparenza

Nel corso dell'anno 2010 è proseguita Operazione Trasparenza avviata nel giugno 2008 dal Dipartimento della Funzione pubblica, al fine di rendere concretamente operante quanto previsto dal legislatore con le disposizioni normative degli ultimi anni in tema di pubblicità e trasparenza.

Nell'ambito della suddetta operazione, in pieno accordo con il Garante della privacy, sono stati inizialmente pubblicati i dati relativi ai dirigenti del Dipartimento, ai consulenti e collaboratori esterni, alle Amministrazioni inottemperanti che non hanno comunicato all'Anagrafe delle prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazioni esterne; i dati relativi agli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, i dati concernenti i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nonché le aspettative e i permessi per funzioni pubbliche elettive, presenti nell'Anagrafe delle prestazioni e nelle altre banche dati del Dipartimento della funzione pubblica.

Successivamente, l'art. 21 della legge 69 del 18 giugno 2009 ha esteso l'obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale. Nello specifico, ogni amministrazione è tenuta a comunicare e pubblicare on line: incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni; incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici; distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive; nominativi dei dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali) e tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativa alle attività delle pubbliche amministrazioni è stata altresì ribadita dalla circolare n.1/2010, con la quale si sottolinea che, ai sensi del comma 1, art. 11, d.lgs. 150 /2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e in quanto tale deve essere garantita su tutto il territorio nazionale.

Nell'ottica dell'attuazione del principio della trasparenza l'art.24 della legge n.183/2010, modificando le norme in materia di permessi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'assistenza alle persone disabili e introducendo l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici in base alla legge n.104/1992, ha ulteriormente ampliato gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza.

L'“Operazione Trasparenza” è proseguita con attività volte a rafforzare i sistemi di rilevazione e di analisi dei dati che vengono resi pubblici consentendo di consultare periodicamente, nell'apposita sezione, i dati che si riferiscono agli incarichi di consulenza e collaborazione esterna affidati dalle pubbliche amministrazioni e dalle stesse comunicati all'anagrafe delle prestazioni relativamente ai periodi considerati.

Gli elenchi, suddivisi per comparto e settore di appartenenza dell'amministrazione dichiarante, riguardano gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni con la descrizione e la durata dell'incarico, l'importo previsto da corrispondere, nonché l'importo erogato nel periodo di riferimento a fronte di quell'incarico. Gli incarichi comunicati sono tutti quelli regolarmente approvati dal responsabile del procedimento di ogni amministrazione e trasmessi, per via telematica, tramite il sito web www.anagrafeprestazioni.it, e, a decorrere dal 28 marzo 2011, tramite il nuovo sistema integrato PERLAPA www.perlapa.gov.it.

Nell'ambito dell'Operazione Trasparenza si è provveduto, altresì, alla pubblicazione dei dati che si riferiscono agli incarichi affidati dalle amministrazioni a dipendenti pubblici per la direzione e coordinamento di lavori, collaudo e manutenzione delle opere pubbliche.

Anche per i dati relativi alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni a consorzi e società è proseguita nel 2010 la pubblicazione nell'ambito di “Operazione Trasparenza” sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 591, legge 296/2006.

Preme rilevare che, a seguito della suddetta iniziativa, vi è stato un notevole incremento delle telefonate per richiesta di chiarimenti da parte delle amministrazioni e un consistente aumento di e-mail ricevute, oltre all'aumento considerevole di quesiti di natura giuridica.

Da quanto di seguito esposto, si rileva che “Operazione Trasparenza” ha suscitato maggior attenzione da parte delle amministrazioni all'adempimento di legge, al rispetto delle scadenze previste e, soprattutto, al contenimento della spesa pubblica da destinarsi agli incarichi.

Per semplificare l'accesso alle banche dati, favorendo la trasparenza e innalzando il livello di fiducia del rapporto con la Pubblica amministrazione, il Dipartimento si è dotato di uno strumento di supporto utile alla definizione di politiche pubbliche mirate sulla base di analisi e elaborazioni rapide e oggettive.

A tal fine è stata curata la progettazione per lo sviluppo di un sistema di regole, processi e tecnologie denominato “PERLA PA”.

PERLA PA è un sistema integrato che unifica in un'unica piattaforma la gestione degli adempimenti di responsabilità del Dipartimento, a carico di tutte le PP.AA. razionalizzando il patrimonio informativo del Dipartimento e semplificando il lavoro di inserimento dei dati.

Il sistema realizzato con l'utilizzo di tecnologie open source consente di introdurre efficienza nei processi amministrativi relativi agli adempimenti di legge di responsabilità esclusiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, unificando le caratteristiche comuni alla molteplicità di banche dati attualmente esistenti ed introducendo un'unica infrastruttura applicativa.

Gli obiettivi fondamentali del progetto, riguardano la razionalizzazione del patrimonio informativo a disposizione del vertice politico-amministrativo e la semplificazione delle comunicazioni dei dati relativi agli adempimenti da parte delle PP.AA. Oltre a ciò PERLA PA favorisce l'accesso ai dati, ed alle informazioni rappresentando un ulteriore tassello nel cammino di avvicinamento della P.A. al cittadino e nell'attuazione dell'Operazione Trasparenza.

Per consentire una migliore conoscenza e condivisione del nuovo portale, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato i Laboratori PERLA PA, che consistono in una serie di iniziative finalizzate a rafforzare il dialogo tra coloro che hanno realizzato il nuovo sistema e coloro che lo utilizzeranno, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità complessiva, valorizzando un utilizzo più esteso dei dati raccolti, consentendo altresì di segnalare miglioramenti diffondendo buone pratiche di utilizzo del sistema.

La normativa di riferimento

Per garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il legislatore, nell'ambito del principio del contenimento della spesa pubblica e del monitoraggio della stessa, ha istituito con l'art 24 della legge 412/1991 presso il Dipartimento della funzione pubblica l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti.

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni ha subito nel corso degli anni diverse modifiche (art.58 d.lgs. 29/1993, come modificato dal d.lgs.80/1998; art. 53 d.lgs. 165/2001) che hanno introdotto elementi tendenti a razionalizzare la materia con l'obiettivo di riduzione degli incarichi e della remunerazione degli stessi.

Nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa la normativa prevede, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica riferisca ogni anno al Parlamento sui dati raccolti (tramite la stesura di apposita relazione prevista dal comma 16, art.53, d.lgs.165/2001), formulando altresì proposte per il contenimento della spesa pubblica relativa agli incarichi e razionalizzando i criteri di attribuzione degli stessi.

L'anagrafe delle prestazioni è stata creata per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza.

La disciplina prevista dall'art.53 del d.lgs. 165/2001 enuncia i principi sull'incompatibilità e il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici.

All'interno di tale principio si può distinguere un regime generale di incompatibilità applicabile a tutti i dipendenti pubblici e fondato su quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e un regime speciale applicabile al personale richiamato al comma 1, art. 53, d.lgs. 165/2001.

Nell'ambito di tale disciplina si distinguono casi in cui lo svolgimento di attività extra-istituzionali è assolutamente incompatibile da quelli in cui le stesse possono essere esercitate; è stato, inoltre, previsto un sistema autorizzatorio per le altre attività extra-istituzionali, in modo da consentire la verifica delle incompatibilità e, infine, un sistema di monitoraggio e sanzionatorio.

Si deve, infatti, osservare come il dipendente pubblico non possa svolgere incarichi all'interno dell'amministrazione per la quale svolge attività lavorativa, salvo che essi riguardino attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio e sempre che sia espressamente previsto da leggi o altre fonti normative.

In tale ipotesi l'amministrazione di appartenenza deve procedere al conferimento dell'incarico al proprio dipendente.

Nel caso in cui l'incarico debba essere conferito da un'amministrazione diversa da quella per la quale il dipendente svolge attività lavorativa, o da enti pubblici e soggetti privati, esso può essere conferito solo previa autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro.

I criteri ai quali gli organi competenti devono attenersi per il conferimento degli incarichi devono essere predeterminati e oggettivi, devono altresì tener conto della specifica professionalità ed escludere qualsiasi ipotesi d'incompatibilità, sia di fatto che di diritto, per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

La disciplina ha per oggetto solo gli incarichi svolti in modo non continuativo, per i quali è previsto un compenso: ne consegue, pertanto, che sono escluse le prestazioni svolte a titolo gratuito.

Esclusioni soggettive e oggettive, relativamente alle incompatibilità, sono contemplate dall'art.53, comma 6 d.lgs.165/2001.

La summenzionata normativa individua, altresì, le pubbliche amministrazioni tenute ad effettuare le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica.

La norma fa riferimento all'art.1 comma 2 del prefato decreto legislativo, intendendo per tali "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300".

La normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni è stata oggetto di numerose circolari e direttive del Dipartimento della funzione pubblica che si sono succedute nel tempo, quali la circolare n.5 del 29/05/1998, la n.5 del 21/12/2006, la direttiva n.1 del 2007 e la recente circolare n.1 del 2010 recanti linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi.

La circolare n.5 del 21/12/2006 avente ad oggetto "linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative" specifica che il suddetto obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art.7, comma 6 d.lgs.165/2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;
- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'art.53 d.lgs. 165/2001.

Relativamente a ciascun incarico devono essere specificati i seguenti elementi:

- i dati anagrafici del soggetto cui è affidato l'incarico di consulenza;
- le modalità di acquisizione, ossia se previsto da norma di legge o di natura discrezionale;
- il tipo di rapporto (se trattasi di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa);
- il contenuto della prestazione;

- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento appositamente adottato dall'amministrazione;
- la durata dell'incarico (anno inizio – anno fine);
- l'importo del compenso previsto ed erogato.

L'elenco degli incarichi deve essere accompagnato da una relazione ove vengono menzionate le norme in base alle quali gli incarichi vengono conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri sulla base dei quali si è proceduto alla scelta dei dipendenti cui sono stati conferiti o autorizzati gli incarichi, la rispondenza dei criteri di scelta ai principi di buon andamento dell'amministrazione e le misure da adottarsi per il contenimento della spesa pubblica.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni devono comunicare:

- annualmente, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti anche per compiti e doveri d'ufficio come previsto dall'art.53, comma 14, dlgs.165/2001;
- semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

A seguito dei recenti interventi legislativi che hanno limitato il ricorso a collaborazioni esterne nella pubblica amministrazione, è stata emanata in data 11/03/2008 la circolare n.2 che ha definito le ipotesi nelle quali è consentito il ricorso a tali particolari figure esterne alla pubblica amministrazione, al fine del contenimento della spesa pubblica.

La suddetta circolare, richiamando le modifiche apportate all' art. 7, d.lgs. 165/2001 dal d.l. 4 luglio 2006, n.223 , convertito con legge 4 agosto 2006, n.248 , e quelle apportate all'art.36 del medesimo decreto dalla legge finanziaria per l'anno 2008, ha esplicitato le forme contrattuali alle quali la pubblica amministrazione può fare ricorso per sopperire alle proprie necessità, dettandone le modalità attuative.

Al fine di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art.53, d.lgs. 165/2001 e delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche per il tramite del proprio Ispettorato, che a tal fine opera d'intesa con i Servizi Ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, il d.l. 25 giugno 2008, n.112, come convertito dalla l.6 agosto 2008, n.133, ha previsto un nuovo adempimento a carico del Dipartimento della funzione pubblica stabilendo che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, venga trasmesso alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa ai collaboratori esterni e ai soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza.

Adempimento on-line

La prima informatizzazione risale al 2001 con la creazione del sito internet www.anagrafeprestazioni.it per la trasmissione telematica delle comunicazioni al Dipartimento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi in materia di Anagrafe delle prestazioni, da tale data si è provveduto alla gestione automatizzata di tutte le fasi del processo: dall'acquisizione dei dati al loro controllo e all'elaborazione degli stessi per la misurazione qualitativa e quantitativa degli incarichi.

L'invio telematico dei dati, essendo l'unica modalità di comunicazione, così come stabilito con la circolare n.198 del 31 maggio 2001, ha consentito al Dipartimento di avere a disposizione una banca dati informatica utilizzabile in qualsiasi momento con l'elaborazione in tempo reale di tutte le informazioni.

Per quanto concerne, in particolare, gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per le amministrazioni pubbliche, l'unica modalità di trasmissione dei dati è quella telematica introdotta con la circolare n.198 /2001.

Come detto, a far data dal mese di marzo 2011, è stato avviato un nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico di tutte le amministrazioni di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, denominato PERLAPA.

L'organizzazione del lavoro è incentrata su due livelli operativi. Il primo livello, gestito dal desk tecnico, che consente alle amministrazioni richiedenti di ricevere, in un lasso di tempo abbastanza breve, una risposta alle questioni di carattere sistemistico-applicativo e il secondo livello, gestito dal dirigente responsabile dell'adempimento, che elabora direttamente le risposte di carattere giuridico-normativo.

Il suddetto desk tecnico si dedica anche allo svolgimento di alcune attività di ordinaria amministrazione, fornendo prestazioni sia di front-office che di back-office, connesse agli adempimenti previsti dalla legge; si occupa dell'evasione delle chiamate in ingresso al numero unico, fornendo assistenza telefonica agli utenti e rispondendo a quesiti vari e a richieste di informazioni relative :

- alle modalità di utilizzo della procedura informatica;
- ai dati necessari alla compilazione on-line;
- alla risoluzione di problemi tecnici riscontrati durante la comunicazione dei dati;
- alla normativa di riferimento;

L'Ufficio, tramite il personale assegnato, si preoccupa di fornire aiuto a quelle amministrazioni che, disponendo di dati già presenti nelle proprie banche dati, decidono di effettuare la comunicazione degli incarichi, sia per consulenti e collaboratori esterni che per dipendenti, generando un file in formato XML; gestisce i contatti con amministrazioni che necessitano di ausilio nella definizione della propria struttura interna, articolata spesso in dipartimenti e sedi distaccate, con la creazione di unità di inserimento decentrate ed autonome nella comunicazione dei dati; rileva problematiche tecniche e segnalazioni di anomalie che impediscono agli utenti un corretto utilizzo del sistema software.

Attraverso il sistema informatico, ogni amministrazione può creare la propria struttura organizzativa definita in sottounità (unità di inserimento) che accedono autonomamente al sito per effettuare le comunicazioni, previste dalla normativa, al Dipartimento della funzione pubblica.

Per semplificare e diminuire gli oneri e il materiale cartaceo, è stata introdotta una modalità che permette alle amministrazioni di utilizzare i dati sugli incarichi contenuti nelle singole banche dati trasmettendole in un'unica soluzione al sito internet (con uno specifico formato telematico).

Le amministrazioni possono estrarre in qualsiasi momento i dati relativi agli incarichi già comunicati, avendo la possibilità di accedervi direttamente.

L'accesso, protetto da un sistema di sicurezza, è consentito solo ai responsabili del procedimento accreditati dal Dipartimento e solo nell'ambito delle informazioni di loro pertinenza.

La ristrutturazione del sistema di recente avviata ha permesso di poter aggiornare le FAQ già pubblicate sul sito www.anagrafeprestazioni.it, rendendo più agevole per le amministrazioni gli adempimenti previsti dalla normativa.

La recente circolare n.1/2010 prevede, tra le novità, la comunicazione alla banca dati Anagrafe anche in caso di dichiarazione negativa da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni, essendo la stessa prevista in precedenza solo per i dipendenti pubblici.

Il processo così strutturato garantisce un miglioramento continuo, in quanto fornisce un valido supporto agli uffici preposti alla gestione dei vari adempimenti instaurando, nel contempo, un rapporto più immediato tra i vari soggetti coinvolti.

Guida alla lettura

Metodo di classificazione utilizzato

Prospetto 1 – Raccordo tra le classificazioni delle amministrazioni per tipologia istituzionale e per comparti di contrattazione/categorie di personale

TIPOLOGIE ISTITUZIONALI	COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CATEGORIE DI PERSONALE
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO) FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO) MAGISTRATURA MINISTERI PERSONALE CARRIERA DIPLOMATICA PERSONALE CARRIERA PREFETTIZIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Scuola	ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE SCUOLA
Ricerca	ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Regioni e Aut. Locali (a)	PROVINCE AUTONOME REGIONI A STATUTO SPECIALE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
Sanità	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Università	UNIVERSITA'
Altri Enti	ENTI DI VIGILANZA ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(a) Il dato è fornito quando disponibile

Al fine di rendere più leggibile la rappresentazione dei risultati, nei paragrafi che seguono tutte le informazioni riferite alle Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni sono state raggruppate all'interno di classi omogenee, denominate "tipologie istituzionali".

Il Prospetto 1 mostra il raccordo effettuato tra la suddetta classificazione e quella adottata dalla banca dati, dove le informazioni sono aggregate per comparti di contrattazione e categorie di personale non contrattualizzato. Il dato disaggregato per i singoli comparti di contrattazione è disponibile nelle tabelle che costituiscono l'Allegato A.

Per quanto concerne la classificazione delle diverse tipologie di soggetti incaricati si rileva che nell'ambito della tipologia "Consulenti e Collaboratori esterni" possono ricomprendersi alcune categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività remunerate rientranti tra le esclusioni di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165.

Note sul trattamento dei dati

La presente relazione illustra i dati sugli incarichi autorizzati e conferiti ai pubblici dipendenti e quelli affidati a consulenti e collaboratori esterni dalle pubbliche amministrazioni, relativi all'anno di riferimento 2010, come stabilito dal comma 16, dell'art.53, Dlgs.165/01, e propone un raffronto con i dati dell'anno precedente.

I dati illustrati, estratti opportunamente dalla banca dati informatica, sono relativi alle due annualità 2009 e 2010 e prendono in considerazione lo stesso momento storico e cioè il mese di ottobre 2011. Nello specifico, per il 2009, ci si riferisce a quanto presente nel data base alla data del 18 ottobre 2010 e, per il 2010, a quanto presente alla data del 7 ottobre 2011.

Occorre evidenziare che, come previsto dalla già richiamata circolare n.1/2010, solo dalla data di avvio del sistema PERLAPA la comunicazione alla banca dati Anagrafe da parte delle amministrazioni deve essere fatta anche in caso di "dichiarazione negativa" da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni nel periodo di riferimento, dichiarazione fino ad oggi prevista esclusivamente per l'adempimento relativo ai dipendenti pubblici.

Nei dati analizzati di seguito, al fine di rendere più agevole il confronto tra le due annualità, non si è tenuto conto della "dichiarazione negativa" per quanto concerne i consulenti e collaboratori esterni.

Le informazioni, oggetto della presente Relazione, sono contenute in Appendice sotto forma di tabelle allegate, pubblicate separatamente per ciascun adempimento ed anno di riferimento: tabelle dei Dipendenti 2009/2010 e Tabelle dei Consulenti e Collaboratori esterni 2009/2010.

Le tabelle riportano i dati comunicati dalle Amministrazioni classificate in base al comparto di contrattazione del personale dipendente. Questo livello di aggregazione rende possibile, nelle tabelle, il confronto tra amministrazioni omogenee dal punto di vista del settore contrattuale.

Occorre accennare, infine, alle motivazioni della differenza numerica nei valori che emerge quando si presentano i dati relativi ai soggetti incaricati, dipendenti o consulenti, e li si distribuisce per comparto o per regione. Il dato dei soggetti che hanno ricevuto incarichi, considerato dal punto di vista del comparto è diverso dal medesimo dato ripartito in funzione della regione d'appartenenza.


Si può affermare che il metodo utilizzato per conteggiare i dipendenti o i consulenti e collaboratori esterni è influenzato dal sistema di classificazione che di volta in volta si vuole adottare.

GLI INCARICHI NEL BIENNIO 2009-2010

1. Dipendenti Pubblici

Analisi dei dati sui dipendenti pubblici nel periodo 2009-2010

Figura 1- Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione - biennio 2009-2010



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2011)

Nel 2010 si è registrato un aumento del 13,32% di Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per incarichi conferiti a dipendenti pubblici.

La variazione percentuale continua ad essere spiegata dalle sempre più stringenti regole di pubblicità e trasparenza che il legislatore ha imposto alle amministrazioni negli ultimi anni, determinando un maggiore coinvolgimento dei soggetti tenuti all'adempimento nonché dai poteri di controllo affidati all' Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica e rafforzati dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Prospetto 2 - Sintesi dei dati dei dipendenti pubblici - biennio 2009-2010 (valori assoluti e percentuali)

	Anno 2009	Anno 2010	Variazione %
N. dipendenti cui sono stati conferiti incarichi	136.272	136.162	-0,08%
N. dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi	132.363	127.477	-3,69%
N. incarichi conferiti	274.609	250.685	-8,71%
N. incarichi liquidati	267.637	219.219	-18,09%
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€) di cui:	357.309.164,03	312.471.355,56	-12,55%
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	2,02	1,84	-8,64%
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	2,02	1,72	-14,95%
Compenso medio per incarico (€)	1.335,05	1.425,38	6,77%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2011)

Osservando il prospetto 2 si nota che nel 2010 il numero di incarichi conferiti così come il numero di dipendenti cui sono stati conferiti incarichi è diminuito rispettivamente dell' 8,71% e dello 0,08% rispetto al 2009.

Ne consegue che minore è stato anche il numero dei dipendenti che, nel 2010, ha ricevuto un compenso per incarichi rispetto a quelli del 2009: la diminuzione, infatti, è stata pari al 3,69% con conseguente sostanziale diminuzione del 18,09% degli incarichi liquidati

Confrontando i valori medi del biennio, ogni dipendente pubblico ha ricevuto meno incarichi nel corso del 2010, passando da 2,02 dell'anno 2009 a 1,84 del 2010 con una variazione percentuale pari a - 8,64%.


Per quanto concerne gli incarichi liquidati a ciascun dipendente, la media si è attestata intorno all' 1,72% confermando anche in questo caso una rilevante diminuzione del 14,95% rispetto al 2009.

Anche con riguardo all'ammontare dei compensi erogati il dato è in diminuzione rispetto al 2009, con una spesa pari a euro.312.471.355,56 e una variazione importante del 12,55% in meno.

Il compenso medio per incarico, invece, è aumentato del 6,77%.

Dal confronto dei dati, se li consideriamo dal punto di vista della distribuzione per tipologia istituzionale dell'amministrazione cui appartengono i dipendenti, possono ricavarsi elementi utili che saranno oggetto di esame nelle pagine successive.

I grafici riportati di seguito evidenziano le variazioni registrate nel biennio 2010-2011, relativamente ai dipendenti pubblici, agli incarichi ad essi conferiti e ai compensi agli stessi erogati.

Figura 2 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi - biennio 2009 – 2010

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2011)


Preme segnalare che nel 2010 a fronte di un decremento dello 0,08% di dipendenti pubblici con incarichi, si è verificata una considerevole diminuzione di soggetti incaricati relativamente alla tipologia istituzionale Altri Enti, che ha registrato una variazione percentuale negativa del 47,91% confermando la tendenza già registrata nel 2009 (-62,61%).

Altre variazioni in diminuzione hanno riguardato rispettivamente le seguenti tipologie istituzionali: Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali con -20,67%, Università con -11,50% e Ricerca che ha registrato un -3,31%.

Tale dato è molto interessante e denota una maggiore razionalizzazione nell'attribuzione degli incarichi e conseguente contenimento della relativa spesa.

In controtendenza, invece, le Regioni e autonomie locali con un aumento del 2,23% di dipendenti cui sono stati conferiti incarichi nel 2010.

Ulteriori variazioni in aumento hanno riguardato la Scuola (7,95%) e la Sanità (4,24%) (Figura 2).

Figura 3 – Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici - biennio 2009-2010


Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2011)

Gli incarichi conferiti nell'anno 2010 sono diminuiti complessivamente dell'8,71% rispetto al 2009 (Figura 3).

Esaminando nel dettaglio, è da evidenziare che per la tipologia Altri Enti tale numero è diminuito notevolmente (65,24%)

A differenza del 2009, un decremento rilevante ha riguardato anche le tipologie istituzionali Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali con il 32,09% in meno, l'Università (-15,79%) e la Sanità (-4,62%). Per quanto concerne la Ricerca, ha mantenuto la tendenza negativa (-2,12%).

Un aumento, seppur modesto rispetto all'anno precedente, ha riguardato la Scuola (4,72%) e Regioni e autonomie locali (0,12%)

Figura 4 – Compensi erogati ai dipendenti pubblici - biennio 2009-2010

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2011)

Nel 2010 l'ammontare complessivo dei compensi erogati è diminuito del 12,55% rispetto all'anno precedente, in coerenza con il numero di incarichi, per i quali sono stati corrisposti i suddetti compensi, diminuito del 18,09%. (Figura 4)

I dipendenti appartenenti alla tipologia istituzionale Altri Enti hanno percepito compensi per incarichi nella misura del 63,03% in meno rispetto all'anno precedente in cui già si era registrata una tendenza negativa.

In controtendenza rispetto al 2009, i dipendenti appartenenti alla tipologia istituzionale Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali e quelli appartenenti alla Sanità hanno subito una variazione negativa rispettivamente del 34,34% e del 26,78% nei compensi percepiti per incarichi; mentre per i dipendenti delle Regioni e autonomie locali i compensi percepiti sono aumentati del 3,16%.


Per i dipendenti dell'Università e della Ricerca i compensi percepiti per incarichi hanno subito una variazione negativa del -19,62% e del -7,27%.

Per i dipendenti della Scuola, invece, l'aumento dei compensi percepiti si è attestato all' 8,91%.

2. Consulenti e collaboratori esterni

Analisi dei dati sui consulenti e collaboratori esterni nel periodo 2009-2010

Figura 5 - Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione per incarichi a consulenti e collaboratori esterni - biennio 2009-2010



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2010)

Le Amministrazioni/Unità di inserimento che hanno effettuato la comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni sono aumentate del 2,77% rispetto all'anno 2009.

L'aumento registrato è conseguente alla maggiore attenzione che le amministrazioni dimostrano di avere nei confronti degli adempimenti imposti dal legislatore per garantire pubblicità e trasparenza oltre che per i controlli affidati all'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica rafforzati dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Se si considerano anche le amministrazioni che hanno dichiarato di non aver conferito incarichi (dichiarazione negativa), il numero delle amministrazioni che ha adempiuto è cresciuto del 13,56% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia, è importante precisare che la dichiarazione negativa è stata introdotta con il sistema PERLA PA solo a partire da quest'anno e, quindi, per la precedente rilevazione le amministrazioni che non conferivano incarichi non erano tenute a effettuare alcuna comunicazione (Figura 5).

Prospetto 3 - Sintesi dei dati dei consulenti e collaboratori esterni - biennio 2009-2010

	Anno 2009	Anno 2010	Variazione %
N. consulenti e collaboratori cui sono stati affidati incarichi	209.715	192.226	-8,34
N. consulenti e collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi	214.486	193.556	-9,76
N. incarichi conferiti	311.412	276.378	-11,25
N. incarichi liquidati	318.556	281.422	-11,66
Ammontare complessivo dei compensi erogati (€) di cui:	1.457.512.204,03	1.244.050.255,59	-14,65
N. medio di incarichi conferiti per soggetto	1,48	1,44	-3,18
N. medio di incarichi liquidati per soggetto	1,49	1,45	-2,10
Compenso medio per incarico (€)	4.575,37	4.420,59	-3,38

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2011)

Osservando il Prospetto 3 si può vedere come nel 2010 il numero di incarichi conferiti nonché il numero dei soggetti cui sono stati conferiti è diminuito rispettivamente dell'11,25% e dell'8,34% rispetto al 2009.

Il numero dei consulenti e collaboratori esterni che nel 2010 hanno ricevuto un compenso per incarichi è diminuito di 20.930 unità rispetto al 2009, con un decremento pari al 9,76%.

Il dato è confermato dal numero degli incarichi liquidati in diminuzione dell'11,66%.


Confrontando i valori medi nel corso degli anni 2009 e 2010, ogni consulente o collaboratore esterno ha ricevuto in media 1,44 incarichi nel 2009, discostandosi lievemente dai dati dell'anno precedente (1,48). La media degli incarichi liquidati, invece, è pari a 1,45 incarichi per soggetto contro l'1,49 registrato nel 2009.

Una variazione percentuale negativa del 14,65% rispetto al 2009 ha registrato anche l'ammontare dei compensi erogati, con una sostanziale diminuzione della spesa liquidata nel 2010 pari a euro 213.461.948,44 .

Il compenso medio per incarico, al contrario di quanto avvenuto per i dipendenti pubblici (prospetto 2) ha subito una diminuzione pari al 3,38%, passando da euro 4.575,37 erogati nel 2009 a euro 4.420,59 erogati nel 2010.

Tale dato risulta ancora più significativo se si rammenta che negli ultimi anni il compenso medio per incarico è andato sempre diminuendo.


Figura 6 – Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi - biennio 2009-2010



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2011)

A fronte di una diminuzione complessiva dell'8,34% di consulenti e collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi ricompresi in tutte le tipologie istituzionali (Figura 6), si è registrato un decremento sostanziale dei soggetti incaricati nella tipologia istituzionale Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali (-38,63%), seguita dalla Ricerca (-22,84%) e dalla Università(-14,29%). Al contrario, un aumento dell'1,45% di soggetti incaricati ha riguardato la Sanità.

Figura 7 – Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni - biennio 2009-2010




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2011)

Con riguardo agli incarichi conferiti nell'anno 2010 a consulenti e collaboratori esterni, si deve evidenziare che sono diminuiti dell'11,25% rispetto all'anno precedente (Figura 7) e con riguardo a tutte le tipologie istituzionali.

Nel dettaglio, si segnala un consistente decremento, in controtendenza con gli anni precedenti, per alcune tipologie istituzionali quali: Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie Fiscali (-59,96%), Ricerca (-26,31%), Università (-18,67%)

In coerenza con quanto già emerso nel 2009, invece, si sono registrate diminuzioni per il numero degli incarichi conferiti a soggetti esterni dalle seguenti tipologie istituzionali: Regioni e autonomie locali (-7,40%), Altri Enti (-6,30%), Scuola (-5,16%), Sanità (-3,35%).

Figura 8 – Compensi erogati a consulenti e collaboratori esterni - biennio 2009-2010



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (periodo di osservazione: ottobre 2010-ottobre 2011)

Nel 2010 il totale dei compensi erogati è diminuito complessivamente del 14,65% da aggiungersi al decremento del 5,95% già subito nel 2009 (Figura 8).

In particolare, la tipologia Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali ha erogato compensi in misura inferiore del 45,90%, quasi dimezzando quelli erogati nell'anno 2009.

Le amministrazioni appartenenti alla tipologia Ricerca, Regioni e autonomie locali, Università, Sanità e Altri Enti, hanno diminuito i compensi erogati per un valore pari rispettivamente al -24,21%, -17,09%, -16,94%, -7,92% e -7,89%

La tipologia Scuola, che nel 2009 aveva erogato compensi per euro 103.297.904,62 (con un incremento del 13,79% rispetto all'anno precedente), nell'anno 2010 li ha mantenuti sostanzialmente invariati (+0,61%).

Analisi dati 2010

3. Il contenuto della banca dati

La banca dati Anagrafe delle prestazioni raccoglie le comunicazioni inoltrate dalle amministrazioni pubbliche relativamente agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a consulenti e collaboratori esterni.

Tali informazioni possono essere ricondotte in generale a tre grandi tipologie (unità di analisi): le amministrazioni che hanno inoltrato comunicazione del conferimento di incarichi, i destinatari degli incarichi conferiti e, infine, gli incarichi stessi.

Con riferimento al solo anno 2010, alla data del 7 ottobre 2011, le comunicazioni inserite da parte di circa 13 mila amministrazioni ricomprendono oltre 500.000 incarichi conferiti a più di 300.000 soggetti incaricati (Prospetto 4).

Prospetto 4 - Principali unità di analisi della banca dati Anagrafe delle Prestazioni - Anno 2010

UNITÀ DI ANALISI	Dipendenti	Consulenti e collaboratori esterni
Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inoltrato comunicazione di incarichi	13.240	12.781
Destinatari degli incarichi conferiti dalle Amministrazioni	136.162	192.226
Incarichi conferiti dalle Amministrazioni	250.685	276.378

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

4. Le Amministrazioni che hanno inoltrato comunicazioni

Per proseguire nella lettura dei dati, occorre precisare che le amministrazioni che hanno inoltrato la comunicazione, in alcuni casi, non rappresentano il livello di "unità istituzionale" bensì una partizione interna (unità di inserimento). Infatti, la banca dati è stata strutturata per rispondere in maniera flessibile alle esigenze delle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni registrate nella banca dati dell'Anagrafe delle prestazioni possono strutturarsi in sottounità dotate di un proprio responsabile del procedimento e del tutto autonome nell'effettuare le comunicazioni relative agli incarichi.

Esempi di unità di inserimento presenti nella banca dati sono le Scuole, che costituiscono unità locali della stessa unità istituzionale "Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca", nonostante possiedano una autonomia organizzativa e contabile. Tuttavia, ai fini dell'analisi istituzionale, viste le caratteristiche di omogeneità organizzativa, le Scuole


possono essere considerate come una fattispecie a parte e sono, dunque, conteggiate autonomamente.

Si deve, infine, considerare che le amministrazioni/unità di inserimento (da qui in avanti individuate tutte, per semplicità, come amministrazioni) interessate dalla rilevazione dell'Anagrafe delle prestazioni hanno l'obbligo di comunicare gli incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni previsto dalla normativa.

L'art. 53, comma 12, dlgs. 165/2001 prevede l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di comunicare, per quanto concerne i soli dipendenti pubblici, anche il mancato conferimento o autorizzazione di incarichi.

Nel 2010, esclusivamente con riguardo al conferimento di incarichi a dipendenti, tra le 13.240 amministrazioni che hanno inviato comunicazioni in formato telematico, 10.787 amministrazioni (81,47%) hanno comunicato di avere conferito incarichi, contro le 2.453 amministrazioni (18,53%) che hanno comunicato di non averne conferito alcuno. (Figura 9)

Figura 9 - Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti (Anno 2010)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

In particolare, tra le diverse tipologie considerate, quasi tutte le amministrazioni della Sanità, che hanno ottemperato all'obbligo, hanno comunicato la presenza di incarichi conferiti a dipendenti (98,54%). Di contro, le amministrazioni incluse nella classe residuale Altri Enti hanno inviato per lo più comunicazioni di mancato conferimento di incarichi nell'anno ai dipendenti (69,16%), così come avvenuto anche nel 2008 e 2009.

Tra le amministrazioni affidatarie di incarichi a dipendenti, inoltre, si distinguono quelle appartenenti alla tipologia Università con il 96,67%, Scuola con il 91,59%, Ricerca con il 91,38%, Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri Agenzie fiscali con il 76,64% e Regioni ed autonomie locali con il 73,57%. (Figura 10)

Figura 10 – Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inoltrato comunicazione della presenza o assenza di incarichi conferiti a dipendenti per tipologia istituzionale - Anno 2010 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Esaminando il dettaglio della figura 11, si conferma quanto già rilevato negli anni precedenti anche per l'anno oggetto di indagine: la maggior parte delle amministrazioni che ha comunicato di avere conferito incarichi appartiene alle Regioni e autonomie locali con il 44,30% per i dipendenti e il 43,89% per i consulenti o collaboratori esterni.

Segue la Scuola, con un numero di incarichi comunicati affidati ai dipendenti pari al 41,85% e un numero di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni pari al 44,21%.


Nell'ambito delle percentuali registrate per le altre tipologie istituzionali, che sono piuttosto contenute, la più rilevante si conferma, anche per l'anno in esame, riferita alle

amministrazioni che hanno comunicato di aver conferito incarichi a dipendenti incluse nella tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali che ha fatto registrare un 6,69% .

Da notare, di contro, che solo il 1,44% delle amministrazioni che hanno comunicato di aver affidato incarichi a consulenti e collaboratori esterni appartiene a quest'ultima tipologia istituzionale.

Per le istituzioni che operano nel campo della Ricerca si confermano, anche per il 2010, le quote in assoluto più basse: lo 0,44% di quelle che hanno inviato comunicazione hanno affidato incarichi a dipendenti e solo l'1,38% hanno conferito incarichi a consulenti o collaboratori esterni.

Figura 11 - Amministrazioni/Unità di Inserimento che hanno inviato comunicazione di avere conferito incarichi a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, per tipologia istituzionale - Anno 2010 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

5. I soggetti incaricati

Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi

Confrontando le categorie dei soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche nel corso del 2010, preme rilevare che il totale dei consulenti e collaboratori esterni è pari a 192.226, mentre quello relativo ai dipendenti pubblici è pari a 136.162.

Guardando al dettaglio delle diverse tipologie istituzionali, il generale sbilanciamento fra le due categorie di soggetti esaminate si evidenzia maggiormente con riguardo alla tipologia istituzionale Altri Enti, dove il personale esterno cui è stato conferito un incarico è stato pari a più del quadruplo rispetto al personale dipendente incaricato e con riguardo alle Regioni e autonomie locali e alle istituzioni della Ricerca, dove lo stesso dato è stato pari a quasi il triplo rispetto a quello relativo al personale dipendente.

Per le amministrazioni della tipologia Università, così come nel 2008 e 2009, il personale esterno incaricato è stato più del doppio rispetto al personale dipendente.

Continuano a costituire una eccezione le amministrazioni della Sanità e, in maniera maggiormente evidente, dei Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali, in quanto il numero dei dipendenti incaricati è più del doppio di quello relativo al personale esterno.

Prospetto 5 - Soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi (dipendenti/consulenti e collaboratori esterni), per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente - Anno 2010 (valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Dipendenti		Consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	9.776	7,18%	3.638	1,89%
Ricerca	1.023	0,75%	2.979	1,55%
Regioni, autonomie locali	27.313	20,06%	73.052	38,00%
Scuola	49.768	36,55%	51.793	26,94%
Sanità	30.540	22,43%	20.259	10,54%
Università	16.821	12,35%	36.454	18,96%
Altri Enti	921	0,68%	4.051	2,11%
Totale	136.162	100,00%	192.226	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Come già evidenziato per il 2008 e il 2009, da un attento esame delle due diverse tipologie di soggetti incaricati risulta che il numero più elevato di dipendenti che hanno

ricevuto incarichi da parte di amministrazioni pubbliche continua ad essere incluso nella tipologia Scuola (36,55%), mentre quello dei consulenti e collaboratori esterni nella tipologia Regioni e autonomie locali (38%).


Relativamente agli incarichi affidati a dipendenti al secondo posto, per numero, vi è la Sanità (22,43%), seguita dalle Regioni e autonomie locali (20,06%).

Con riguardo ai consulenti e collaboratori esterni, anche per il 2010, dopo le Regioni e autonomie locali, si confermano la Scuola (26,94%) e l'Università (18,96%).

Le quote più esigue dei dipendenti cui sono stati conferiti incarichi riguardano le tipologie Altri Enti e Ricerca mentre, per i consulenti e collaboratori esterni, si riferiscono alla Ricerca e alla tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali.

In relazione alla distribuzione per genere dei dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi, il dato del 2010 risulta essere particolarmente interessante in quanto, per la prima volta, le donne hanno superato gli uomini nell'affidamento degli incarichi sebbene, come già evidenziato nel 2008 e 2009, la disparità fra i due sessi fosse già piuttosto irrisoria. (Figura 12).

Figura 12 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere - Anno 2010




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Se si esaminano le amministrazioni per tipologia istituzionale (Figura 13), si conferma costante la prevalenza della componente maschile tra i dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi: in particolar modo per quanto concerne la tipologia Altri enti (68,08%), seguita

dall'Università (65,51%), dalla Ricerca (59,24%) e dalla tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (58,01%), con la sola eccezione che continua ad essere rappresentata dalla Scuola dove, al contrario, il 64,22% degli incarichi sono stati affidati alle donne.

È utile rammentare che anche per l'anno in esame è stato analizzato il fenomeno esclusivamente con riguardo ai dipendenti pubblici che hanno ricevuto incarichi da parte di pubbliche amministrazioni, in quanto i dati relativi ai consulenti e collaboratori esterni non sono disponibili, a causa della eterogeneità di quest'ultima categoria di soggetti, i quali sono presenti in banca dati sotto diverse forme non necessariamente codificabili come persone fisiche.


Figura 13 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per genere e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente - Anno 2010 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Con riguardo alla distribuzione degli incarichi in base alla qualifica preme rilevare che, anche nel 2010, gli incarichi sono stati conferiti per lo più a personale non appartenente alla qualifica dirigenziale (83,40%) rispetto a quelli conferiti ai dirigenti (16,60%) e che, anche in questo caso, il dato non è disponibile per i consulenti e collaboratori esterni, a causa della eterogeneità dei soggetti appartenenti alla categoria.(Figura 14).

Figura 14 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica - Anno 2010 (valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Anche prendendo in esame le amministrazioni in base alle rispettive tipologie istituzionali, è evidente la prevalenza di personale non dirigenziale incaricato (Figura 15): in particolare con riguardo alla Scuola (97,14%), all'Università (93,54%) e alle Regioni e autonomie locali (89,46%)

Per quanto riguarda la Sanità, invece, si conferma la tendenza, già evidenziata nell'anno 2009, a conferire un numero di incarichi in misura quasi uguale ai dirigenti (51,50%) e al personale non appartenente a tale qualifica (48,50%).


Figura 15 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per qualifica e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente - Anno 2010 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Partendo dal presupposto che ad un soggetto, indipendentemente dalla qualifica rivestita, può essere conferito più di un incarico, dai dati relativi all'anno oggetto di esame emerge che il 66,62% dei dipendenti ha avuto un solo incarico, il 17,37% ne ha avuti due, il 6,67% ne ha avuti tre, il 3,34% ne ha avuti quattro, l'1,90% ne ha avuti 5 e il 4,10% ne ha avuti più di 5 (il medesimo dato non è disponibile per quanto concerne il personale esterno) (Figura 16).

Figura 16 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti - Anno 2010 (valori percentuali)




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Per quanto concerne, in particolare, la tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali, si evidenzia che l'11,10% dei dipendenti incaricati ha ricevuto più di cinque incarichi.

Tra le tipologie istituzionali considerate (Figura 17), le amministrazioni che hanno affidato in misura maggiore incarichi plurimi a dipendenti si confermano, anche per l'anno in esame, appartenenti alla tipologia Università (il 20,69% dei dipendenti incaricati ha ricevuto almeno due incarichi nel 2010), seguita dalle tipologie Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (19,01%), Sanità (17,85%), Regioni ed Autonomie Locali (17,22%), Ricerca (16,81%), Altri Enti (15,89%) e Scuola (15,75%).

Figura 17 - Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi conferiti e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente - Anno 2010, valori percentuali




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Infine, si possono distribuire i dipendenti e i consulenti e collaboratori esterni che hanno ricevuto in affidamento incarichi nel 2010 sulla base della regione geografica in cui è localizzata l'amministrazione conferente., pur tenendo in considerazione il fatto che nel Lazio risiedono la maggior parte delle amministrazioni centrali rispetto alle altre aree geografiche.

Per quanto riguarda i dipendenti (Figura 18), si osserva la maggiore concentrazione di soggetti incaricati nelle regioni: Lombardia (11,67%), Lazio (9,03%), Veneto (8,86%), Sicilia (8,70%), Campania (8,68%), Emilia Romagna (8,36%), Piemonte (7,27%) e Toscana (7,02%).

Di contro, le amministrazioni localizzate in Umbria e Abruzzo, come nel 2009, hanno registrato il numero più basso di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi e la Basilicata, il Molise e la Valle d'Aosta hanno registrato addirittura rispettivamente lo 0,80%, lo 0,67% e lo 0,17% di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi.

Figura 18 – Dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente
-
Anno 2010




Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Per quanto riguarda il personale esterno (Figura 19) si conferma il dato rilevato nel 2009, ossia che la maggior parte dei consulenti e collaboratori esterni ha ricevuto l'incarico da amministrazioni localizzate in Lombardia (17,03% del totale del personale incaricato); seguono quelle localizzate in Veneto (11,07%), in Emilia-Romagna (9,82%) e nel Lazio (8,05%). Nelle altre regioni si distinguono le amministrazioni della Toscana (7,77%), della Campania (5,77%) e del Piemonte (5,70%).

Analogamente a quanto osservato per gli incarichi conferiti a dipendenti, le amministrazioni localizzate in Umbria (1,84%) e Abruzzo (1,76%) hanno registrato il numero più basso di dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi e la Basilicata (0,67%), il Molise (0,58%) e la Valle d'Aosta (0,47%) hanno registrato nuovamente dati inferiori all'1% di consulenti e collaboratori esterni incaricati.

Figura 19 – Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati conferiti incarichi per regione dell'amministrazione conferente - Anno 2010



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

6. Gli incarichi conferiti e liquidati

Con riferimento all'anno 2010, pur riscontrando una generale diminuzione degli incarichi conferiti, si conferma la tendenza da parte delle amministrazioni a conferirne più a consulenti e collaboratori esterni (276.378) rispetto ai dipendenti (250.685), come si evince dal Prospetto 6.

Occorre rammentare che, nel corso dell'anno, uno stesso dipendente o consulente può ricevere più di un incarico.

In media, infatti, si contano 1,84 incarichi per dipendente (contro i 2,02 registrati nel 2009) e 1,44 incarichi per consulente o collaboratore esterno (contro l' 1,48 registrato nel 2009).

Anche per l'anno in esame, comunque, la prevalenza del numero di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, osservata a livello complessivo, evidenzia delle eccezioni con riferimento ad alcune tipologie istituzionali.

Per le amministrazioni appartenenti alla tipologia Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali si è rafforzata, infatti, la tendenza, già evidenziata più volte negli anni precedenti, di conferire un maggior numero di incarichi a dipendenti piuttosto che a personale esterno (33.502 contro 5.215), analogamente a quanto avvenuto nella Sanità, dove 57.713 incarichi sono stati conferiti a dipendenti contro 27.150 affidati a consulenti o collaboratori esterni.

Al contrario, un forte sbilanciamento in favore di incarichi affidati a personale esterno rispetto a quello dipendente continua a riguardare le amministrazioni incluse nella tipologia Regioni e autonomie locali (110.669 contro 46.105) e quelle appartenenti alla tipologia Altri Enti (5.447 contro 1.287).

Prospetto 6 - Incarichi conferiti a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente - Anno 2010 (valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Incarichi conferiti a dipendenti		Incarichi conferiti a Consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	33.502	13,36%	5.215	1,89%
Ricerca	1.569	0,63%	3.510	1,27%
Regioni, autonomie locali	46.105	18,39%	110.669	40,04%
Scuola	76.605	30,56%	72.697	26,30%
Sanità	57.713	23,02%	27.150	9,82%
Università	33.904	13,52%	51.690	18,70%
Altri Enti	1.287	0,51%	5.447	1,97%
Totale	250.685	100,00%	276.378	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Anche per quanto concerne il numero di incarichi liquidati nel corso del 2010 dalle amministrazioni è pari a 219.219 in favore di dipendenti e a 281.422 in favore di consulenti e collaboratori esterni (Prospetto 7).

In media, si contano 1,72 incarichi liquidati per dipendente (contro il 2,02 del 2009) e 1,45 incarichi liquidati per consulente o collaboratore esterno(contro l'1,49 del 2009).

Analogamente a quanto osservato in relazione ai soggetti incaricati, anche le distribuzioni relative agli incarichi liquidati ricalcano piuttosto fedelmente quelle relative agli incarichi conferiti.

Prospetto 7 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente - Anno 2010 (valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Incarichi liquidati a dipendenti		Incarichi liquidati a Consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	22.026	10,05%	4.791	1,70%
Ricerca	1.714	0,78%	3.655	1,30%
Regioni, autonomie locali	40.956	18,68%	105.023	37,32%
Scuola	74.815	34,13%	70.674	25,11%
Sanità	48.453	22,10%	31.794	11,30%
Università	30.179	13,77%	59.937	21,30%
Altri Enti	1.076	0,49%	5.548	1,97%
Totale	219.219	100,00%	281.422	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

7. Il valore degli incarichi liquidati

Nel corso del 2010 le amministrazioni hanno liquidato compensi per incarichi a consulenti e collaboratori esterni per un totale di 1.244.050.255,59 euro, mentre una cifra nettamente inferiore, pari a oltre 312 milioni di euro, ha riguardato i compensi liquidati in favore dei dipendenti (Prospetto 8).

In media, sono stati liquidati 1.425,38 euro per dipendente (con una variazione del 6,77% rispetto al 2009) e 4.420,59 per consulente o collaboratore esterno (con una variazione del -3,38% rispetto al 2009).

A conferma di quanto già avvenuto nel 2008 e nel 2009, anche nel 2010 una cospicua parte (44,76%) di tutti i compensi destinati al pagamento di consulenti e collaboratori esterni sono stati liquidati dalle amministrazioni appartenenti alla tipologia Regioni e autonomie locali (oltre 556 milioni di euro), che hanno erogato, altresì, in favore dei dipendenti compensi per oltre 77 milioni di euro (24,84% del totale).

Prendendo in esame i compensi liquidati ai dipendenti, si evidenzia che la Scuola registra il 27,07% sul totale dei compensi, l'Università il 21,55% e la Sanità il 15,94% degli stessi.

Per i consulenti e collaboratori esterni, invece, si evidenzia che il 27,01% del totale è stato liquidato dalla Sanità, seguita dall'Università con il 13,07%.

Prospetto 8 - Compensi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente - Anno 2010 (valori assoluti e percentuali)

Tipologie Istituzionali	Compensi liquidati a dipendenti		Compensi liquidati a Consulenti e collaboratori esterni	
	Valore Assoluto	Valore Percentuale	Valore Assoluto	Valore Percentuale
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	26.201.955,62	8,39%	31.646.685,64	2,54%
Ricerca	3.691.550,68	1,18%	25.036.736,30	2,01%
Regioni, autonomie locali	77.626.214,15	24,84%	556.827.683,17	44,76%
Scuola	84.596.845,84	27,07%	103.924.624,03	8,35%
Sanità	49.793.339,73	15,94%	335.995.254,23	27,01%
Università	67.333.302,90	21,55%	162.541.303,11	13,07%
Altri Enti	3.228.146,64	1,03%	28.077.969,11	2,26%
Totale	312.471.355,56	100,00%	1.244.050.255,59	100,00%

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)


Con riferimento al valore dei compensi liquidati dalle amministrazioni si conferma, anche per l'anno in esame, quanto detto per il 2008 e per il 2009.

Infatti, la maggioranza degli incarichi liquidati a dipendenti (50,07%) continuano a rientrare nella classe di importi più bassa, fino a 500 euro; mentre, come in precedenza, il

maggior numero di incarichi affidati a consulenti o collaboratori esterni (40,79%) rientrano nella classe di importo compresa tra 501 e 2.500 euro (Figura 20).

Esaminando, poi, gli incarichi liquidati con importi superiori ai 10.000 euro, si può notare che il 4,67% degli stessi sono liquidati a consulenti e collaboratori esterni, mentre solo lo 0,87% ai dipendenti. Medesima osservazione deve farsi relativamente agli incarichi di importo superiore ai 15.000 euro che hanno riguardato il 6,64% dei consulenti e collaboratori esterni e lo 0,93% dei dipendenti.

Figura 20 – Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per classe di importo in euro - Anno 2010 (valori percentuali)



Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Prospetto 9 - Incarichi liquidati a dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni per classe di importo in euro e tipologia istituzionale dell'amministrazione conferente - Anno 2010 (valori percentuali)

Tipologie Istituzionali	Classi di Importo in Euro						Numero incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
Dipendenti							
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	14,69%	4,99%	5,35%	7,73%	9,17%	13,01%	22.055
Ricerca	0,62%	0,73%	1,66%	1,69%	1,32%	1,42%	1.714
Regioni, autonomie locali	18,01%	16,57%	25,22%	31,24%	36,78%	34,02%	40.964
Scuola	31,51%	41,14%	28,33%	16,78%	10,59%	10,06%	74.819
Sanità	24,93%	20,89%	14,60%	13,44%	14,07%	13,21%	48.461
Università	9,91%	15,22%	24,06%	27,69%	25,45%	26,76%	30.182
Altri Enti	0,35%	0,47%	0,79%	1,44%	2,63%	1,52%	1.078
Totale	50,07%	37,88%	7,43%	2,83%	0,87%	0,93%	219.273
Consulenti							
Ministeri, Pcm, Agenzie fiscali	1,86%	1,03%	1,76%	2,41%	3,34%	2,93%	4.791
Ricerca	0,59%	0,94%	1,55%	2,45%	3,40%	2,11%	3.655
Regioni, autonomie locali	62,36%	65,16%	60,12%	56,73%	51,03%	44,96%	171.403
Scuola	8,45%	7,35%	12,21%	20,77%	29,10%	39,07%	36.088
Sanità	24,54%	23,82%	22,55%	15,23%	10,86%	8,57%	59.937
Università	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
Altri Enti	2,21%	1,70%	1,80%	2,41%	2,27%	2,36%	5.548
Totale	22,53%	40,79%	15,22%	10,14%	4,67%	6,64%	281.422

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (7 Ottobre 2011)

Il dettaglio offerto dalla distinzione per tipologie istituzionali (Prospetto 9) mostra che le amministrazioni incluse nella Scuola sono quelle che registrano la quota più elevata di incarichi liquidati a dipendenti con importi fino a 500 euro (31,51% di tutti gli incarichi affidati a dipendenti nel 2010), seguiti dalla Sanità (24,93%), dalle Regioni ed autonomie locali (18,01%), dai Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali (14,69%) e dalle Università (9,91%).

Al contrario, gli incarichi liquidati a dipendenti con somme fino a 500 euro da parte delle istituzioni che operano nella Ricerca e negli Altri Enti rappresentano, rispettivamente, solo lo 0,62% e lo 0,35% di tutti gli incarichi liquidati dalle stesse.

E' bene precisare che i suddetti dati differiscono da quelli riportati nel prospetto 2, in quanto questi ultimi sono ottenuti - come ogni anno - a partire da un'analisi per genere (cfr. Tabella 2 Allegato A).

La differenza, pertanto, è legata alla presenza in banca dati di eventuali anagrafiche non complete (dipendenti per i quali non è stato specificato il genere).

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione di incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni che, come si è già detto, rientrano più frequentemente nelle classi di

importi più elevati, si osserva che le tipologie istituzionali che presentano incarichi liquidati rientranti nella classe fino a 500 euro sono le istituzioni delle Regioni e autonomie locali con il 62,36%, seguite dalla Sanità con il 24,54% e dalla Scuola con l' 8,45% del totale degli incarichi.

Di contro, si distinguono le istituzioni appartenenti agli Altri Enti e quelle relative ai Ministeri, Presidenza del consiglio dei ministri e Agenzie fiscali rispettivamente con il 2,21% e l'1,86% degli incarichi rientranti in questa classe d'importo.

Il maggior numero di incarichi appartenenti alla classe di importo oltre 15.000 euro, invece, sono liquidati dalle Regioni e autonomie locali (44,96%) e dalla Scuola (39,07%).

APPENDICE

ALLEGATO A

DIPENDENTI 2009

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni	Amministrazioni che hanno comunicato incarichi	Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	Amministrazioni con comunicazioni in formato non telematico
	numero	numero	numero	numero
AGENZIE FISCALI	26	25	1	0
AZIENDE AUTONOME	27	27	0	0
ENTI DI VIGILANZA	3	3	0	0
ENTIFEX ART. 70 D.LGS. 165/2001	4	4	0	0
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	307	47	260	0
FORZE ARMATE	7	7	0	0
FORZE DI POLIZIA	244	135	109	0
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	63	62	1	0
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	44	42	2	0
MAGISTRATURA	2	2	0	0
MINISTERI	527	446	81	0
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2	2	0	0
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	5.371	3.963	1.408	7
Regioni	30	29	1	0
Province	123	120	3	1
Comuni ed Unioni di Comuni	4.587	3.296	1.291	4
Altri	631	518	113	2
SCUOLA	4.535	4.140	395	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	314	311	3	2
UNIVERSITA'	208	193	15	0
TOTALE GENERALE	22.426	17.335	5.091	24

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2009
Differenza di genere

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
AGENZIE FISCALI	1.469	881	2.350	1.070	522	1.592	3.103	1.323	4.426	2.045	714	2.759	2.251.086,01	720.269,42	2.971.355,43
CORPO VIGILDEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	686	177	863	675	165	840	1.414	252	1.666	1.418	246	1.664	1.651.672,47	265.859,08	1.917.531,55
ENTI DI VIGILANZA	43	30	73	31	16	47	58	46	104	35	16	51	48.798,32	14.511,91	63.310,23
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	158	40	198	146	38	184	231	55	286	178	50	228	641.209,88	41.826,46	683.036,34
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	432	202	634	369	175	544	1.236	410	1.646	959	313	1.272	4.843.798,38	1.222.978,61	6.066.776,99
FORZE ARMATE	43	3	46	37	2	39	49	3	52	41	2	43	86.888,47	209,50	87.097,97
FORZE DI POLIZIA	773	112	885	684	94	788	1.365	226	1.591	1.127	205	1.332	3.507.126,56	1.353.847,73	4.860.974,29
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	586	251	837	504	208	712	923	367	1.290	866	351	1.217	2.219.013,11	643.270,62	2.862.283,73
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	617	441	1.058	676	430	1.106	957	646	1.603	1.014	651	1.665	2.616.403,20	1.364.564,17	3.980.967,37
MAGISTRATURA	760	244	1.004	154	52	206	1.147	333	1.480	171	58	229	467.154,06	88.897,46	556.051,54
MINISTERI	4.136	3.849	7.985	3.757	3.561	7.318	25.146	16.558	41.704	23.458	15.217	38.675	21.758.202,94	9.158.296,85	30.916.499,79
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	33	20	53	60	29	89	51	28	79	95	42	137	408.755,87	102.931,62	511.687,49
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	15.171	11.547	26.718	14.500	11.167	25.667	27.322	18.728	46.050	25.412	17.806	43.218	54.147.940,18	21.097.167,28	75.245.107,46
Regioni	1.694	1.087	2.781	1.433	974	2.407	3.752	2.218	5.970	2.876	1.701	4.577	6.000.841,19	1.895.066,54	7.895.907,73
Province	2.253	1.356	3.609	2.011	1.274	3.285	4.138	2.381	6.519	3.562	2.270	5.832	7.324.774,55	2.216.146,48	9.540.921,03
Comuni ed Unioni di Comuni	9.990	7.677	17.667	9.807	7.476	17.283	17.247	11.913	28.160	16.737	11.632	28.369	35.730.141,82	14.904.308,83	50.634.450,65
Altri	1.234	1.427	2.661	1.249	1.443	2.692	2.185	2.216	4.401	2.237	2.203	4.440	5.092.182,62	2.081.645,43	7.173.828,05
SCUOLA	15.342	29.922	45.264	15.821	30.026	45.847	25.626	46.236	71.862	27.091	47.583	74.674	83.696.134,41	41.116.224,95	124.812.359,36
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	15.634	13.663	29.297	14.982	13.937	28.919	35.507	25.002	60.509	35.049	26.832	61.881	46.761.456,84	21.242.254,56	68.003.711,40
UNIVERSITA'	12.433	6.574	19.007	11.921	6.544	18.465	27.162	13.099	40.261	25.238	13.354	38.592	63.299.723,93	20.470.689,76	83.770.413,69
TOTALE GENERALE	96.658	91.050	189.708	94.397	89.300	183.697	205.941	160.768	366.709	195.021	159.052	354.073	346.701.244,41	161.098.134,54	507.799.378,95

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3 - I dipendenti pubblici e gli incarichi - conferiti e liquidati - e i compensi corrisposti nell'anno 2009
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi						Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi						Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati					
	Dirigenti		Non dirigenti		TOTALE		Dirigenti		Non dirigenti		TOTALE		Dirigenti		Non dirigenti		TOTALE		Dirigenti		Non dirigenti		TOTALE	
AGENZIE FISCALI	254	2.114	2.368	171	1.435	1.606	458	3.968	4.426	247	2.512	2.759	596.966,94	2.374.388,49	2.971.355,43									
CORPO-VIGILIDEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	81	787	868	86	758	844	204	1.462	1.666	204	1.460	1.664	323.716,14	1.593.815,41	1.917.531,55									
ENTI DI VIGILANZA	11	63	74	7	40	47	17	87	104	9	42	51	10.138,71	53.171,52	63.310,23									
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	6	192	198	7	177	184	7	279	286	12	216	228	53.953,52	629.082,82	683.036,34									
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	104	531	635	77	468	545	176	1.470	1.646	117	1.155	1.272	732.442,88	5.334.334,11	6.066.776,99									
FORZE ARMATE	11	35	46	8	31	39	12	40	52	9	34	43	5.684,20	81.413,77	87.097,97									
FORZE DI POLIZIA	155	731	886	142	650	792	217	1.374	1.591	206	1.126	1.332	430.006,60	4.430.967,49	4.860.974,29									
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	9	890	899	8	705	713	9	1.281	1.290	8	1.209	1.217	46.312,05	2.815.971,68	2.862.283,73									
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	154	916	1.070	109	1.008	1.117	266	1.337	1.603	189	1.476	1.665	473.136,50	3.507.830,87	3.980.967,37									
MAGISTRATURA	857	47	1.004	203	3	206	1.405	75	1.480	226	3	229	551.201,35	4.850,19	556.051,54									
MINISTERI	892	7.136	8.028	863	6.508	7.371	1.496	40.208	41.704	1.470	37.205	38.675	9.291.467,24	21.625.032,55	30.916.499,79									
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30	23	53	51	38	89	50	29	79	86	51	137	445.074,55	66.612,94	511.687,49									
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	3.115	23.699	26.814	2.909	22.881	25.790	5.959	40.091	46.050	5.341	37.877	49.218	19.155.170,01	56.089.937,45	75.245.107,46									
SCUOLA	1.423	44.005	45.428	1.464	44.556	46.020	2.731	69.131	71.862	2.908	71.766	74.674	3.439.363,91	71.372.995,45	74.812.359,36									
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14.780	14.927	29.707	13.912	15.443	29.355	32.767	27.742	60.508	32.455	29.426	61.881	44.738.791,92	23.264.919,48	68.003.711,40									
UNIVERSITA'	1.097	18.142	19.239	1.119	17.585	18.704	1.782	38.479	40.261	1.589	37.003	38.592	5.329.300,64	78.441.112,45	83.770.413,09									
TOTALE GENERALE	23.079	114.178	137.257	21.136	112.286	133.422	47.556	227.053	274.609	45.076	222.551	267.637	85.622.727,36	271.686.436,67	357.309.164,03									

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE	Tabella 4 - I dipendenti pubblici e gli incarichi - conferiti e liquidati - e i compensi corrisposti Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica														
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
ABRUZZO	404	1.359	1.763	584	1.595	2.179	606	2.023	2.629	834	2.319	3.153	2.303.500,28	4.103.543,05	6.406.043,33
BASILICATA	328	975	1.303	320	835	1.155	521	1.495	2.016	530	1.277	1.807	795.899,43	1.770.702,94	2.566.602,37
CALABRIA	216	4.853	5.069	212	4.836	5.048	370	9.785	10.135	394	10.357	10.751	797.412,53	11.599.437,07	12.396.849,60
CAMPANIA	969	11.083	12.052	853	10.431	11.284	1.823	20.785	22.578	1.468	19.790	21.258	4.403.474,47	22.234.874,52	26.638.348,99
EMILIA ROMAGNA	2.037	9.743	11.780	1.936	9.198	11.134	3.983	16.270	20.283	3.638	14.963	18.601	5.328.347,32	17.507.210,06	22.836.557,40
FRIULI VENEZIA GIULIA	972	4.418	5.390	920	4.532	5.452	1.854	7.757	9.611	1.608	8.026	9.634	3.543.559,15	8.709.931,18	12.353.490,33
LAZIO	3.227	11.328	14.555	2.138	10.388	12.596	5.644	43.010	48.654	3.647	38.214	41.861	14.486.508,52	43.817.402,02	58.303.910,54
LIGURIA	931	2.938	3.869	951	2.903	3.854	1.787	4.364	6.151	1.629	4.320	5.949	2.019.660,17	5.648.077,02	7.667.737,19
LOMBARDIA	3.222	12.816	16.038	2.977	13.201	16.178	10.266	22.537	32.903	12.974	25.004	37.978	18.379.564,26	31.297.120,43	49.676.684,69
MARCHE	470	3.104	3.574	384	3.403	3.787	892	5.208	6.100	669	6.084	6.763	1.398.453,63	8.171.066,72	9.569.520,35
MOLISE	187	604	791	217	646	863	248	1.061	1.309	282	1.120	1.402	983.983,03	1.672.790,79	2.656.773,82
PIEMONTE	1.964	8.077	10.031	2.053	8.497	10.550	3.412	12.765	16.177	3.394	13.245	16.639	4.828.055,71	21.883.103,23	26.812.158,94
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	91	329	420	111	328	439	117	475	582	161	479	640	189.563,37	586.557,80	776.121,17
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	514	2.540	3.054	451	2.565	3.016	1.049	4.886	5.935	832	4.918	5.750	1.357.115,70	8.456.497,55	9.812.613,25
PUGLIA	725	7.075	7.800	631	6.887	7.318	1.510	11.761	13.271	1.129	11.033	12.162	3.013.705,92	13.620.094,70	16.633.800,62
SARDEGNA	642	3.904	4.546	698	3.908	4.606	1.211	6.882	8.073	1.150	6.804	7.954	1.708.839,07	6.313.247,62	8.022.086,69
SICILIA	847	9.888	10.733	801	9.742	10.543	1.688	17.769	19.457	1.841	17.891	19.532	3.756.798,13	19.147.755,91	22.904.554,04
TOSCANA	2.891	7.418	9.709	1.725	7.175	8.900	4.182	14.450	18.632	2.948	14.152	17.100	5.361.007,37	15.605.566,32	21.166.573,69
UMBRIA	369	1.407	1.796	450	1.301	1.761	826	3.236	4.082	959	2.885	3.844	2.219.066,37	2.884.843,62	5.103.909,99
VALLE D'AOSTA	59	155	214	69	149	218	116	243	359	126	222	348	149.972,98	642.735,45	792.708,43
VENETO	2.597	9.972	12.569	2.582	10.089	12.651	5.441	20.261	25.702	5.063	19.448	24.511	8.397.239,95	25.914.878,65	34.212.118,60
TOTALE GENERALE	23.072	113.984	137.056	21.143	112.399	133.542	47.556	227.053	274.609	46.076	222.561	267.597	85.622.727,36	271.666.436,67	357.309.164,03

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 5 - Distribuzione degli incarichi conferiti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI PUBBLICI									
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	TOTALE
AGENZIE FISCALI	319	2.897	3.216	139	1.071	1.210	458	3.968	4.426	
CORPO VIGILDEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	98	668	766	106	794	900	204	1.462	1.666	
ENTI DI VIGILANZA	15	58	73	2	29	31	17	87	104	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	176	181	2	103	105	7	279	286	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	117	392	509	59	1.078	1.137	176	1.470	1.646	
FORZE ARMATE	12	32	44	0	8	8	12	40	52	
FORZE DI POLIZIA	159	944	1.103	58	430	488	217	1.374	1.591	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	8	1.095	1.103	1	186	187	9	1.281	1.290	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	183	1.064	1.247	83	273	356	266	1.337	1.603	
MAGISTRATURA	1.405	58	1.463	0	17	17	1.405	75	1.480	
MINISTERI	1.295	29.625	30.920	201	10.583	10.784	1.496	40.208	41.704	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	39	19	58	11	10	21	50	29	79	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	4.768	31.820	36.588	1.191	8.271	9.462	5.959	40.091	46.050	
SCUOLA	2.651	66.004	68.655	80	3.127	3.207	2.731	69.131	71.862	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	16.744	16.539	33.283	16.023	11.203	27.226	32.767	27.742	60.509	
UNIVERSITA'	1.131	31.513	32.644	651	6.966	7.617	1.782	38.479	40.261	
TOTALE GENERALE	28.949	182.904	211.853	18.607	44.149	62.756	47.556	227.053	274.609	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO	Tabella 7 - Distribuzione dei compensi corrisposti per tipologia del soggetto conferente Distribuzione in base alla qualifica											
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	
AGENZIE FISCALI	491.205,28	1.544.382,89	2.035.588,17		105.761,66	830.005,60	935.767,26		596.966,94	2.374.388,49	2.971.355,43	
CORPO VIGIL DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	193.909,46	697.880,74	891.790,20		129.806,68	895.934,67	1.025.741,35		323.716,14	1.593.815,41	1.917.531,55	
ENTI DI VIGILANZA	7.298,20	9.526,20	16.824,40		2.840,51	43.645,32	46.485,83		10.138,71	53.171,52	63.310,23	
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	19.603,17	202.828,65	222.431,82		34.350,35	426.254,17	460.604,52		53.953,52	629.082,82	683.036,34	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	251.126,48	836.807,17	1.087.933,65		481.316,40	4.497.526,94	4.978.843,34		732.442,88	5.334.334,11	6.066.776,99	
FORZE ARMATE	5.684,20	33.514,77	39.198,97		0,00	47.899,00	47.899,00		5.684,20	81.413,77	87.097,97	
FORZE DI POLIZIA	381.723,71	2.201.605,99	2.583.329,70		48.283,09	2.229.361,50	2.277.644,59		430.006,80	4.430.967,49	4.860.974,29	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE	46.312,05	2.076.123,15	2.122.435,20		0,00	739.848,53	739.848,53		46.312,05	2.815.971,68	2.862.283,73	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	291.746,44	2.618.942,85	2.910.689,29		181.390,06	888.888,02	1.070.278,08		473.136,50	3.507.830,87	3.980.967,37	
MAGISTRATURA	551.201,35	4.850,19	556.051,54		0,00	0,00	0,00		551.201,35	4.850,19	556.051,54	
MINISTERI	7.855.841,85	17.626.311,72	25.482.153,57		1.435.625,39	3.998.720,83	5.434.346,22		9.291.467,24	21.625.032,55	30.916.499,79	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	286.170,32	45.682,43	331.852,75		158.904,23	20.950,51	179.854,74		445.074,55	56.612,94	511.687,49	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	15.395.366,37	43.867.862,74	59.263.229,11		3.759.803,64	12.222.074,71	15.981.878,35		19.155.170,01	56.089.937,45	75.245.107,46	
SCUOLA	3.173.915,43	64.499.515,40	67.673.430,83		265.448,48	6.873.480,05	7.138.928,53		3.439.363,91	71.372.995,45	74.812.359,36	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	23.579.981,46	16.652.529,94	40.232.511,40		21.158.810,46	6.612.389,54	27.771.200,00		44.738.791,92	23.264.919,48	68.003.711,40	
UNIVERSITA'	2.935.503,03	61.208.304,35	64.143.807,38		2.393.797,61	17.232.806,10	19.626.605,71		5.329.300,64	78.441.112,45	83.770.413,09	
TOTALE GENERALE	55.466.588,80	214.126.649,18	269.593.237,98		30.156.138,56	57.559.787,49	87.715.926,05		85.622.727,36	271.686.436,67	357.309.164,03	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 8 - I dipendenti, incarichi e compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2009

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2009	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2009	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2009	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2009	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2009	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2009
AGENZIE FISCALI	1.479	176	2.451	308	2.314.043,60	657.311,89
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	792	117	1.480	184	1.586.556,48	330.975,07
ENTI DI VIGILANZA	40	8	43	8	53.389,21	9.921,02
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	44	152	52	176	150.117,38	532.918,96
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	500	50	1.217	55	5.957.109,75	109.667,24
FORZE ARMATE	39	0	43	0	87.097,97	0,00
FORZE DI POLIZIA	668	185	1.055	277	4.529.438,48	331.535,81
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	613	180	979	238	2.368.422,08	493.861,65
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	703	569	956	709	2.117.581,23	1.863.386,14
MAGISTRATURA	182	24	204	25	207.489,32	348.562,22
MINISTERI	6.043	2.534	27.821	10.854	17.455.195,32	13.461.304,47
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	44	54	63	74	164.300,16	347.387,33
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	18.583	10.071	29.078	14.140	46.996.937,94	28.248.169,52
SCUOLA	39.884	8.991	61.532	13.142	61.851.673,38	12.960.685,98
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	21.912	11.044	41.970	19.911	45.142.248,28	22.861.463,12
UNIVERSITA'	12.494	8.704	25.551	13.041	53.431.897,25	30.338.515,84
TOTALE GENERALE	104.020	42.859	194.495	73.142	244.413.497,83	112.895.666,20

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 9: Distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto

COMPARTO	numero incarichi conferiti per dipendente					Numero dipendenti incaricati
	1 incarico	2 incarichi	3 incarichi	4 incarichi	5 incarichi	
AGENZIE FISCALI	1.646	345	122	86	36	2.350
CORPO VIGILDEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	549	165	68	33	14	863
ENTI DI VIGILANZA	51	17	3	1	0	73
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	138	40	11	6	2	198
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	420	82	33	26	17	634
FORZE ARMATE	42	3	0	1	0	46
FORZE DI POLIZIA	653	120	42	23	11	885
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	617	114	56	18	10	837
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	753	186	64	25	14	1.058
MAGISTRATURA	692	209	64	28	4	1.004
MINISTERI	3.921	1.489	692	363	268	7.985
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	36	10	5	2	0	53
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	18.234	4.656	1.706	826	432	26.665
SCUOLA	32.175	7.458	2.755	1.270	614	45.264
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19.369	5.062	1.944	1.016	597	29.297
UNIVERSITA'	11.138	3.942	1.436	900	570	19.007
TOTALE GENERALE	90.435	23.898	9.001	4.624	2.589	136.219

Tabella 10: Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)							Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI	1.758	759	125	74	22	21	2.759	
CORPO VIGILDEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	820	698	98	42	3	8	1.664	
ENTI DI VIGILANZA	24	15	11	1	0	0	51	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	113	67	24	11	3	10	228	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	427	424	119	132	55	115	1.272	
FORZE ARMATE	24	13	3	2	0	1	43	
FORZE DI POLIZIA	516	515	136	68	33	64	1.332	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	353	628	122	66	22	26	1.217	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	623	634	240	102	34	32	1.665	
MAGISTRATURA	86	121	7	3	1	11	229	
MINISTERI	27.781	9.124	756	527	231	256	38.675	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	39	54	19	13	9	3	137	
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	22.212	13.632	4.019	2.047	681	627	43.218	
SCUOLA	37.312	32.169	3.913	916	190	174	74.674	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	35.444	20.673	3.492	1.486	417	369	61.881	
UNIVERSITA'	14.536	15.374	5.149	2.239	640	654	38.592	
TOTALE GENERALE	142.068	94.895	18.233	7.729	2.341	2.371	267.637	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 11: Distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi	
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI	707	627	127	73	32	26		1.592
CORPO VIGILDEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	249	390	111	68	11	11		840
ENTI DI VIGILANZA	20	16	9	2	0	0		47
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	81	60	17	9	6	11		184
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	148	168	58	64	30	76		544
FORZE ARMATE	19	14	3	2	0	1		39
FORZE DI POLIZIA	257	277	98	63	25	68		788
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	157	287	105	99	28	36		712
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	315	390	171	141	43	46		1.106
MAGISTRATURA	69	114	7	4	1	11		206
MINISTERI	3.313	1.921	686	557	279	562		7.318
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	22	29	11	16	4	7		89
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	9.470	8.967	3.255	2.144	856	910		25.602
SCUOLA	15.821	22.648	5.019	1.746	344	269		45.847
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	11.626	11.497	2.932	1.665	568	631		28.919
UNIVERSITA'	4.659	6.211	3.195	2.358	907	1.135		18.465
TOTALE GENERALE	46.933	53.616	15.804	9.011	3.134	3.800		132.298

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 12: Distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudi opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	9	65	45	5	14	1.446	1.287	279	2	3	1.271	4.426
CORPO VIGILDEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0	9	2	0	1	681	686	66	2	1	218	1.666
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	0	0	98	2	0	0	0	4	104
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	0	21	1	5	140	66	12	0	0	41	286
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	7	9	26	4	6	353	181	748	0	1	311	1.646
FORZE ARMATE	0	0	0	0	1	8	24	1	0	0	18	52
FORZE DI POLIZIA	4	17	43	1	1	472	110	490	5	1	447	1.591
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2	2	4	0	3	710	92	34	9	0	434	1.290
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0	3	15	0	2	737	242	172	0	1	431	1.603
MAGISTRATURA	5	0	1	0	1	1.323	123	0	0	0	27	1.480
MINISTERI	578	506	53	36	132	1.820	5.917	844	215	3	31.600	41.704
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2	0	1	0	2	43	13	6	0	0	12	79
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	80	2.718	276	96	315	7.108	13.914	4.475	75	954	16.039	46.050
SCUOLA	99	979	76	26	511	26.638	2.954	1.510	19	340	38.710	71.862
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	12	97	107	53	59	29.217	10.396	10.504	26	164	9.874	60.509
UNIVERSITA'	42	109	630	44	35	18.327	5.776	3.295	7	55	11.941	40.261
TOTALE GENERALE	840	4.514	1.300	266	1.088	89.121	41.783	22.436	360	1.523	111.378	274.609

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 13: Gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici - distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto (euro) - Anno 2009

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudi opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI	772,00	17.543,79	371.062,66	42.169,65	41.886,95	894.944,59	302.229,23	241.510,36	409,92	1.067,00	1.067.710,28	2.971.356,43
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	134.403,96	6.604,00	0,00	2.500,00	686.671,69	563.203,95	111.451,97	6.141,18	414,00	406.140,60	1.917.531,55
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,51	63.310,23
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 156/2001	0,00	32.247,55	218.192,87	10.191,59	14.912,51	74.496,44	42.953,96	20.634,80	0,00	0,00	269.407,62	683.036,34
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	15.983,56	5.700,00	209.199,32	57.443,68	17.171,00	257.482,59	289.659,80	3.866.550,11	7.717,00	4.968,20	1.334.901,93	6.066.776,99
FORZE ARMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	623,06	9.297,56	17.175,55	3.000,00	0,00	0,00	57.001,80	87.097,97
FORZE DI POLIZIA	26.950,37	52.194,16	65.878,28	2.650,00	1.500,00	436.162,11	404.690,53	392.145,67	21.229,63	0,00	3.467.879,54	4.860.974,29
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	5.000,00	13.420,01	25.989,09	0,00	5.400,00	1.453.387,49	19.966,02	101.485,81	13.074,26	0,00	1.224.561,05	2.862.283,73
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	134.423,55	105.204,97	0,00	2.122,00	1.497.050,87	182.150,14	535.091,65	0,00	1.352,00	1.523.372,19	3.990.967,37
MAGISTRATURA	216.523,79	0,00	2.021,25	0,00	0,00	169.964,43	23.791,03	103.747,04	0,00	0,00	20.004,00	556.051,54
MINISTERI	689.934,46	3.344.919,36	405.818,23	328.193,19	1.184.967,98	1.857.607,45	4.290.696,12	1.816.368,13	217.495,01	3.596,24	16.766.863,60	30.918.496,79
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	12.000,00	0,00	33.394,03	0,00	20.374,74	133.942,53	45.051,43	30.210,00	0,00	0,00	236.714,76	511.687,49
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	149.402,99	5.965.454,70	2.182.744,09	565.771,97	1.581.289,62	5.351.019,87	8.366.465,21	13.910.481,77	344.715,04	722.341,33	35.485.490,67	75.245.107,46
SCUOLA	97.295,15	1.269.575,21	664.958,63	68.066,62	940.680,57	33.146.722,44	1.405.864,76	3.274.377,54	7.335,86	235.442,44	33.702.040,14	74.812.359,06
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.982,13	227.648,21	956.218,34	114.609,89	85.581,04	18.872.828,86	9.980.396,71	18.432.936,58	32.763,17	353.627,51	18.928.124,94	66.003.711,40
UNIVERSITA'	54.224,99	580.173,13	2.617.139,71	180.358,04	134.131,66	38.666.245,88	4.355.380,08	8.777.024,62	374,85	189.877,05	28.195.503,08	83.770.413,09
TOTALE GENERALE	1.286.469,44	11.777.703,65	7.864.445,47	1.388.453,63	4.633.121,13	104.206.293,74	30.279.963,32	51.606.966,05	661.254,92	1.512.915,77	142.668.576,91	357.309.164,03

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2009 relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni nel I semestre		Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni nel II semestre	
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
AGENZIE FISCALI	7		5		7	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	9		6		8	
ENTI DI VIGILANZA	5		4		5	
ENTI EX-ART.70 D.LGS. 165/2001	5		5		3	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	298		259		239	
FORZE ARMATE	1		1		0	
FORZE DI POLIZIA	12		7		9	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	61		52		53	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	156		146		117	
MINISTERI	186		142		137	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16		11		11	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	5.449		4.695		4.703	
REGIONI	50		46		43	
PROVINCE	176		160		154	
COMUNI E UNIONI DI COMUNI	4.548		3.890		3.919	
ALTRI	675		599		587	
SCUOLA	5.457		4.614		3.900	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	310		296		275	
UNIVERSITA'	465		426		378	
TOTALE GENERALE	17.986		15.364		14.548	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2: I soggetti esterni e gli incarichi, conferiti e liquidati, nel corso dell'anno 2009

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2009		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2009		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
AGENZIE FISCALI	1.363		636		5.074		1.060		4.896.020,52	
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	19		18		24		23		57.913,86	
ENTI DI VIGILANZA	73		105		97		126		2.434.054,90	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	33		27		36		30		384.898,45	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	4.126		3.973		5.656		5.643		27.605.859,03	
FORZE ARMATE	5		2		5		2		15.600,00	
FORZE DI POLIZIA	378		352		577		568		1.508.042,13	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.163		3.181		4.154		4.102		8.910.099,92	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.861		3.527		4.763		4.462		33.033.911,42	
MINISTERI	3.794		3.568		6.968		6.584		43.572.092,23	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	388		521		402		562		8.504.469,82	
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI	77.638		76.456		119.510		119.356		671.606.623,78	
REGIONI	2.644		2.091		3.480		2.566		37.503.777,83	
PROVINCE	10.935		11.750		17.466		18.794		110.831.215,00	
COMUNI E UNIONE DI COMUNI	52.193		50.637		82.415		81.295		434.143.116,62	
ALTRI	11.866		11.978		16.149		16.701		89.128.514,33	
SCUOLA	52.372		51.798		72.498		71.444		94.387.805,30	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19.969		23.306		28.092		34.091		364.902.996,78	
UNIVERSITA'	42.533		47.016		63.556		70.503		195.691.815,49	
TOTALE GENERALE	209.715		214.486		311.412		318.556		1.457.512.204,03	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3: i soggetti esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2009 - Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2009		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2009		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
ABRUZZO	2.797		2.871		3.603		3.622		16.787.940,61	
BASILICATA	1.583		1.747		2.598		2.596		12.298.924,13	
CALABRIA	5.321		5.074		8.234		7.382		28.425.692,28	
CAMPANIA	12.060		11.124		16.306		14.833		63.975.983,20	
EMILIA ROMAGNA	20.721		21.024		31.309		32.272		166.139.652,51	
FRIULI VENEZIA GIULIA	6.248		6.420		9.177		9.639		42.719.246,88	
LAZIO	18.233		17.308		29.842		25.012		156.595.722,99	
LIGURIA	5.424		5.098		8.187		7.523		26.841.168,14	
LOMBARDIA	33.550		37.602		52.199		61.801		271.889.593,70	
MARCHE	6.564		6.788		9.475		9.862		32.864.250,06	
MOLISE	1.282		1.264		1.848		1.707		7.569.396,80	
PIEMONTE	12.790		14.263		18.983		21.599		115.494.808,30	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	4.538		5.141		8.723		9.626		59.537.859,22	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.977		5.198		12.003		9.209		36.579.322,92	
PUGLIA	8.508		8.264		11.535		11.205		39.362.240,73	
SARDEGNA	6.873		7.306		10.260		10.815		45.901.114,04	
SICILIA	10.056		9.550		14.276		13.709		49.507.778,43	
TOSCANA	14.632		14.959		21.368		22.022		98.196.825,86	
UMBRIA	3.072		2.881		4.442		4.064		22.125.109,43	
VALLE D'AOSTA	882		918		1.377		1.471		12.319.166,76	
VENETO	22.290		23.623		35.667		38.587		152.380.407,04	
TOTALE GENERALE	203.401		208.423		311.412		318.556		1.457.512.204,03	

Tabella 4: Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI	251	406	120	179	35	69	1.060
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	9	7	3	3	1	0	23
ENTI DI VIGILANZA	3	21	25	25	13	39	126
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	4	7	3	2	3	11	30
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.456	1.993	759	651	316	468	5.643
FORZE ARMATE	0	0	0	2	0	0	2
FORZE DI POLIZIA	201	194	81	61	17	14	568
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.472	1.571	612	328	83	36	4.102
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	345	1.117	834	1.124	484	558	4.462
MINISTERI	1.824	1.712	852	860	607	729	6.584
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	23	82	160	81	215	562
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	19.787	42.525	22.286	17.261	7.560	9.935	119.354
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0	0	2	0	0	0	2
SCUOLA	23.492	40.171	5.950	1.384	234	213	71.444
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.582	7.326	4.909	5.988	4.423	7.863	34.091
UNIVERSITA'	16.154	33.010	12.205	5.864	1.735	1.535	70.503
TOTALE GENERALE	68.561	130.083	48.723	33.892	15.592	21.685	318.556

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 5: Distribuzione dei soggetti esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)					Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi	
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000		oltre 15000
AGENZIE FISCALI	179	168	114	67	31	77	636
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	7	5	2	2	2	0	18
ENTI DI VIGILANZA	3	14	22	17	8	41	105
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4	7	2	1	4	9	27
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	860	1304	514	525	262	508	3973
FORZE ARMATE	0	0	0	2	0	0	2
FORZE DI POLIZIA	98	114	56	43	18	23	352
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	910	1244	543	313	107	64	3181
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	257	851	581	614	436	788	3527
MINISTERI	491	804	427	494	349	1003	3568
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	19	64	134	81	222	521
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	10592	21044	12265	11630	5997	11883	73411
SCUOLA	14882	27497	6209	2264	539	407	51798
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2415	4150	2527	3154	2629	8431	23306
UNIVERSITA'	9564	18049	8859	5705	2245	2594	47016
TOTALE GENERALE	40.263	75.270	32.185	24.965	12.706	26.050	211.441

Tabella 6: Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne- Anno 2009

COMPARTO	PRESTAZIONE OCCASIONALE	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	TOTALE
AGENZIE FISCALI	2.401	2.673	5.074
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	17	7	24
ENTI DI VIGILANZA	52	45	97
ENTI EX ART.70 D.L.GS. 165/2001	25	11	36
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.870	1.786	5.656
FORZE ARMATE	0	5	5
FORZE DI POLIZIA	290	287	577
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.160	994	4.154
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.622	2.141	4.763
MINISTERI	3.876	3.092	6.968
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	73	329	402
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	99.572	19.938	119.510
SCUOLA	68.547	3.951	72.498
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	16.723	11.369	28.092
UNIVERSITA'	36.172	27.384	63.556
TOTALE GENERALE	237.400	74.012	311.412

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 8: Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI	0,00	0,00	0,00	4.896.020,52
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	57.913,86
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	2.434.054,90
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	384.899,45
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	432.790,90	1.040.351,06	124.701,46	26.008.015,61
FORZE ARMATE	0,00	0,00	0,00	15.600,00
FORZE DI POLIZIA	0,00	0,00	0,00	1.508.042,13
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	0,00	0,00	8.910.099,32
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	33.033.911,42
MINISTERI	114.912,92	283.307,85	70.047,01	43.103.824,45
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30.000,00	141.866,70	0,00	8.332.603,12
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	10.275.835,78	32.487.431,54	1.640.259,39	627.197.097,07
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SCUOLA	4.950,30	600,00	1.872,00	94.380.383,00
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.140.475,09	2.431.501,37	424.505,69	360.906.514,63
UNIVERSITA'	314.720,97	1.565.376,74	74.314,72	193.737.403,06
TOTALE GENERALE	12.313.685,96	37.950.435,26	2.335.700,27	1.404.912.382,54

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 9: I consulenti e collaboratori esterni, gli incarichi e i compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2009

COMPARTO	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2009	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2009	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2009	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2009	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2009	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2009
AGENZIE FISCALI	604	57	992	68	4.637.595,55	258.424,97
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	17	1	22	1	56.829,36	1.084,50
ENTI DI VIGILANZA	25	87	31	95	312.227,70	2.121.827,20
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	10	19	11	19	246.507,57	138.391,88
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.495	710	4.746	897	22.315.579,79	5.290.279,24
FORZE ARMATE	2	0	2	0	15.600,00	-
FORZE DI POLIZIA	321	58	478	90	1.415.479,78	92.562,35
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.733	566	3.485	617	6.912.855,17	1.997.244,15
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.075	675	3.745	717	27.346.291,05	5.687.620,37
MINISTERI	2.964	1.098	4.991	1.593	31.160.978,88	12.411.113,35
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	337	206	350	212	4.760.847,15	3.743.622,67
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	48.708	35.810	70.874	48.480	339.034.076,40	332.566.547,38
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	1	0	2	0	6.000,00	-
SCUOLA	46.430	8.153	61.713	9.731	78.319.655,34	16.068.149,96
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.489	8.978	24.126	9.965	247.814.705,82	117.088.290,96
UNIVERSITA'	33.797	17.662	48.456	22.047	24.798.194,52	70.893.620,97
TOTALE GENERALE	160.008	74.090	224.024	94.532	889.153.424,08	568.358.779,95

DIPENDENTI 2010

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti ai propri dipendenti

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato incarichi		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	25	0,19%	25	0,23%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	27	0,20%	27	0,25%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	5	0,04%	5	0,05%	0	0,00%
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	3	0,02%	3	0,03%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	300	2,27%	87	0,81%	213	8,68%
FORZE ARMATE	22	0,17%	20	0,19%	2	0,08%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	261	1,97%	144	1,34%	117	4,77%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	68	0,51%	67	0,62%	1	0,04%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	58	0,44%	53	0,48%	5	0,20%
MAGISTRATURA	3	0,02%	3	0,03%	0	0,00%
MINISTERI	544	4,11%	458	4,25%	86	3,50%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	4	0,03%	2	0,02%	2	0,08%
PROVINCE AUTONOME	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	16	0,12%	12	0,11%	4	0,16%
Regioni	4	-	4	-	0	-
Province	0	-	0	-	0	-
Comuni ed Unioni di Comuni	10	-	6	-	4	-
Altri	2	-	2	-	0	-
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	5.848	44,17%	4.302	39,89%	1.546	63,00%
Regioni	29	-	29	-	0	-
Province	140	-	130	-	10	-
Comuni ed Unioni di Comuni	5.026	-	3.623	-	1.403	-
Altri	653	-	520	-	133	-
SCUOLA	5.473	41,34%	5.008	46,43%	465	18,95%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	342	2,58%	337	3,12%	5	0,20%
UNIVERSITA	240	1,81%	232	2,15%	8	0,33%
TOTALE GENERALE	13.240	100,00%	10.786	100,00%	2.454	100,00%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO	Tabella 2: I dipendenti pubblici e gli incarichi, conferiti e liquidati, e i compensi corrisposti nell'anno 2010 - Differenza di genere														
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	597	275	872	598	271	869	1.311	422	1.733	1.267	422	1.689	1.677.462,17	404.499,24	2.081.961,41
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	395	22	417	402	24	426	923	35	958	959	40	999	915.595,24	72.257,74	987.852,98
ENTI DI VIGILANZA	47	33	80	16	16	32	77	50	127	20	21	41	27.182,48	19.281,72	46.464,20
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	186	44	230	65	15	80	261	56	317	74	16	90	410.505,17	67.717,21	478.222,38
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	394	217	611	433	234	667	537	306	843	592	353	945	1.973.313,37	730.146,69	2.703.460,06
FORZE ARMATE	57	12	69	48	14	62	69	21	90	58	23	81	845.571,02	23.081,06	868.652,08
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	490	66	556	422	64	486	892	95	987	720	94	814	1.419.122,56	377.105,60	1.796.228,16
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	594	241	835	685	262	947	934	363	1.297	1.132	436	1.568	3.100.918,76	847.049,32	3.947.968,08
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	606	417	1.023	686	401	1.087	973	596	1.569	1.116	598	1.714	2.491.439,82	1.200.110,86	3.691.550,68
MAGISTRATURA	165	27	192	24	3	27	274	33	307	25	3	28	173.758,04	16.456,26	190.214,30
MINISTRI	3.926	3.687	7.613	3.367	3.390	6.757	17.175	12.182	29.357	9.931	8.361	18.312	19.957.925,66	5.727.714,04	19.685.039,70
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	41	16	57	57	20	77	53	17	70	78	25	103	520.398,90	71.608,09	592.006,99
PROVINCE AUTONOME	9	18	27	3	11	14	15	21	36	6	14	20	15.833,05	15.315,43	31.148,48
REGIONI A STATUTO SPECIALE	28	13	41	22	6	28	39	18	57	31	12	43	51.074	24.978,00	76.052,17
Regioni	18	6	24	14	3	17	24	6	30	21	3	24	20.973,11	4.138,00	25.111,11
Province	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Comuni e Unioni di Comuni	8	3	11	5	1	6	13	8	21	7	6	13	2.433,54	16.980,00	19.413,54
Altri	2	4	6	3	2	5	2	4	6	3	3	6	27.667,52	3.860,00	31.527,52
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	15.538	11.707	27.245	14.070	10.743	24.813	27.298	18.714	46.012	24.122	16.771	40.893	53.998.457	23.520.556,93	77.519.013,50
Regioni	1.847	1.242	3.089	1.403	1.025	2.428	3.750	2.495	6.245	2.642	1.769	4.411	5.266.008,49	2.283.119,76	7.549.128,25
Province	2.155	1.274	3.429	1.945	1.151	3.096	4.024	2.360	6.384	3.531	2.110	5.641	7.276.182,59	2.429.285,86	9.705.468,44
Comuni e Unioni di Comuni	10.214	7.754	17.968	9.546	7.189	16.735	17.188	11.624	28.812	15.900	10.778	26.678	37.284.018	16.665.637,53	53.949.655,65
Altri	1.322	1.437	2.759	1.176	1.378	2.554	2.336	2.235	4.571	2.049	2.114	4.163	4.172.247	2.142.513,79	6.314.760,96
SCUOLA	17.212	31.721	48.933	17.264	30.560	47.824	27.531	47.777	75.308	27.369	45.878	73.247	33.152.010,87	47.496.866,89	80.648.877,76
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.036	14.504	30.540	14.277	13.119	27.396	33.267	24.446	57.713	26.816	21.637	48.453	31.551.747,66	18.241.592,08	49.793.339,73
UNIVERSITA'	11.019	5.802	16.821	10.275	5.610	15.885	23.521	10.383	33.904	20.330	9.849	30.179	51.879.251,37	15.654.051,53	67.533.302,90
TOTALE GENERALE	67.340	68.822	136.162	62.714	64.763	127.477	135.150	115.535	250.685	114.646	104.573	219.219	197.960.967	114.510.389	312.471.356

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3 - I dipendenti pubblici e gli incarichi - conferiti e liquidati - e i compensi corrisposti nell'anno 2010
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi			Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi			Incarichi conferiti			Incarichi liquidati			Compensi liquidati		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
	AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	73	800	873	78	792	870	104	1.629	1.733	106	1.583	1.689	507.638	1.574.323
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	73	347	420	76	355	431	168	790	958	186	813	999	224.049	763.804	987.852,98
ENTI DI VIGILANZA	23	58	81	11	21	32	38	89	127	14	27	41	21.505	24.959	46.464,20
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	9	225	234	8	73	81	12	308	321	8	83	91	40.304	438.388	478.691,18
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	128	488	616	139	535	674	182	661	843	210	736	946	781.675	1.923.384	2.705.259,05
FORZE ARMATE	8	61	69	11	51	62	10	80	90	14	67	81	765.808	102.844	868.652,08
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	96	464	560	88	400	488	157	830	987	136	678	814	240.068	1.556.160	1.796.228,16
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	16	821	837	17	934	951	21	1.276	1.297	22	1.546	1.568	52.229	3.895.739	3.947.968,08
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	111	919	1.030	131	967	1.098	194	1.375	1.569	216	1.497	1.713	400.090	3.221.272	3.681.361,80
MAGISTRATURA	0	192	192	3	24	27	0	307	307	3	25	28	55.479	134.735	190.214,30
MINISTERI	838	6.810	7.648	757	6.036	6.793	1.464	27.960	29.424	1.273	17.061	18.334	8.743.464	10.891.951	19.635.414,88
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	25	32	57	38	39	77	29	41	70	54	49	103	517.279	74.728	592.006,99
PROVINCE AUTONOME	2	25	27	2	12	14	6	30	36	5	15	20	7.555	23.594	31.148,48
REGIONI A STATUTO SPECIALE	6	35	41	4	24	28	8	49	57	6	37	43	19.435	56.617	76.052,17
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	2.886	24.515	27.401	2.589	22.370	24.959	5.221	40.794	46.015	4.492	36.349	40.841	16.197.251	60.269.615	76.466.865,64
SCUOLA	1.415	47.687	49.112	1.408	48.592	48.000	2.716	72.595	75.311	2.645	70.605	73.250	3.303.528	77.335.509	80.639.037,79
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	15.971	15.043	31.014	13.850	13.961	27.811	31.927	25.807	57.734	24.731	23.713	48.444	30.843.091	18.832.879	49.675.970,29
UNIVERSITA'	1.095	15.851	16.946	1.147	14.930	16.077	1.984	31.921	33.905	1.733	28.446	30.179	5.950.098	61.366.966	67.317.064,43
TOTALE GENERALE	22.775	114.383	137.158	20.357	108.116	128.473	44.241	206.543	250.784	35.854	183.330	219.184	68.730.548	242.487.666	311.218.213,91

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE	Tabella 4 - I dipendenti pubblici e gli incarichi - conferiti e liquidati - e i compensi corrisposti Distribuzione in base alla regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente e alla qualifica																			
	Dipendenti a cui sono stati conferiti incarichi				Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi				Incarichi conferiti				Incarichi liquidati				Compensi liquidati			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	
ABRUZZO	432	1.690	2.122	527	1.723	2.250		667	2.351	3.018		821	2.417	3.238		2.580.741,14	3.810.655,09	5.891.376		
BASILICATA	447	651	1.098	382	767	1.149		870	1.045	1.915		699	1.213	1.912		1.065.460,97	1.318.366,79	2.383.828		
CALABRIA	365	5.173	5.538	329	5.473	5.802		722	8.181	8.903		663	9.245	9.908		1.174.957,51	10.088.817,63	11.263.775		
CAMPANIA	939	10.952	11.891	863	8.801	9.664		1.907	19.370	21.277		1.463	15.128	16.591		3.508.561,37	17.282.849,45	20.791.411		
EMILIA-ROMAGNA	2.096	9.368	11.464	1.923	8.722	10.645		4.157	15.568	19.725		3.598	13.843	17.441		4.492.904,30	16.941.605,14	21.434.509		
FRUIUL-VENEZIA GIULIA	916	3.664	4.580	816	3.871	4.687		1.867	7.529	9.396		1.502	7.343	8.845		3.112.138,65	9.187.885,74	12.300.024		
LAZIO	2.047	10.330	12.377	1.749	9.580	11.329		3.924	30.100	34.024		2.960	19.658	22.618		13.894.195,33	29.099.236,34	42.993.432		
LIGURIA	1.125	3.143	4.268	966	3.101	4.067		2.074	5.125	7.199		1.563	4.976	6.539		1.837.876,31	6.131.034,76	7.968.911		
LOMBARDIA	3.178	12.821	15.999	2.560	11.467	14.027		5.824	19.522	25.346		4.412	17.537	21.949		6.756.730,87	25.518.506,42	32.273.237		
MARCHE	473	3.262	3.735	411	3.122	3.533		955	5.845	6.800		709	5.551	6.260		1.197.381,70	7.539.584,50	8.736.966		
MOLISE	219	700	919	296	778	1.074		269	1.259	1.528		424	1.346	1.770		1.473.711,36	2.167.670,30	3.661.382		
PIEMONTE	2.206	7.756	9.962	2.256	8.287	10.543		3.995	13.787	17.782		3.817	14.500	18.317		5.960.258,40	19.070.059,48	25.030.318		
PUGLIA	980	8.298	9.278	860	7.124	7.984		2.023	13.155	15.176		1.453	10.744	12.207		3.077.468,28	15.090.541,79	18.168.010		
SARDEGNA	541	3.491	4.032	516	3.439	3.955		996	5.696	6.692		768	5.623	6.391		1.654.800,07	6.759.688,76	8.414.489		
SICILIA	793	11.137	11.930	720	10.311	11.031		1.542	18.953	20.495		1.364	17.300	18.664		2.558.163,90	25.828.628,45	28.486.792		
TOSCANA	2.162	7.464	9.626	1.582	7.408	8.990		4.190	13.635	17.825		2.538	13.019	15.557		4.468.267,19	17.922.046,45	22.390.314		
TRENTINO-ALTO ADIGE	619	3.098	3.717	533	3.208	3.741		1.276	5.839	7.115		930	5.859	6.789		1.596.007,01	8.794.724,52	10.390.732		
UMBRIA	461	1.685	2.146	399	1.388	1.787		873	3.685	4.568		673	2.553	3.226		1.135.596,40	2.679.529,80	3.815.126		
VALLE D'AOSTA	63	173	236	114	209	323		146	249	395		217	315	552		362.948,90	571.299,66	934.249		
VENETO	2.685	9.466	12.151	2.532	9.265	11.797		5.964	15.649	21.613		5.270	15.160	20.430		6.822.378,34	17.066.954,82	23.889.333		
TOTALE GENERALE	22.747	114.322	137.069	20.334	108.044	128.378		44.241	206.543	250.784		35.854	183.330	219.184		68.730.548,01	242.487.655,89	311.218.213,91		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 5 - Distribuzione degli incarichi conferiti per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			DA SOGGETTI PRIVATI			TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
	AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	80	1065	1.145	24	564	588	104	1.629
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	94	499	593	74	291	365	168	790	958
ENTI DI VIGILANZA	30	75	105	8	14	22	38	89	127
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	10	217	227	2	92	94	12	309	321
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	115	368	483	67	293	360	182	661	843
FORZE ARMATE	10	52	62	0	28	28	10	80	90
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	110	674	784	47	156	203	157	830	987
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	21	1065	1.086	0	211	211	21	1.276	1.297
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	148	1063	1.211	46	312	358	194	1.375	1.569
MAGISTRATURA	0	267	267	0	40	40	0	307	307
MINISTERI	1224	21105	22.329	240	6855	7.095	1.464	27.960	29.424
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14	32	46	15	9	24	29	41	70
PROVINCE AUTONOME	3	6	9	3	24	27	6	30	36
REGIONI A STATUTO SPECIALE	7	35	42	1	14	15	8	49	57
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	4283	31598	35.881	938	9196	10.134	5.221	40.794	46.015
SCUOLA	2627	68484	71.111	89	4111	4.200	2.716	72.595	75.311
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17993	17458	35.451	13934	8349	22.283	31.927	25.807	57.734
UNIVERSITA'	1304	25677	26.981	680	6244	6.924	1.984	31.921	33.905
TOTALE GENERALE	28.073	169.740	197.813	16.168	36.803	52.971	44.241	206.543	250.784

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 6 - Gli incarichi liquidati per tipologia del soggetto conferente
Distribuzione in base alla qualifica

COMPARTO	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			DA SOGGETTI PRIVATI			TOTALE		
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	85	980	1.065	21	603	624	106	1.583	1.689
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	102	548	650	84	265	349	186	813	999
ENTI DI VIGILANZA	13	24	37	1	3	4	14	27	41
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	44	49	3	39	42	8	83	91
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	144	412	556	66	324	390	210	736	946
FORZE ARMATE	14	49	63	0	18	18	14	67	81
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	89	523	612	47	155	202	136	678	814
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	22	1.296	1.318	0	250	250	22	1.546	1.568
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	180	1.277	1.457	36	220	256	216	1.497	1.713
MAGISTRATURA	3	14	17	0	11	11	3	25	28
MINISTERI	1.079	10.771	11.850	194	6.290	6.484	1.273	17.061	18.334
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	26	36	62	28	13	41	54	49	103
PROVINCE AUTONOME	3	4	7	2	11	13	5	15	20
REGIONI A STATUTO SPECIALE	5	23	28	1	14	15	6	37	43
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3.783	28.904	32.687	709	7.445	8.154	4.492	36.349	40.841
SCUOLA	2.542	66.301	68.843	103	4.304	4.407	2.645	70.605	73.250
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	15.748	17.122	32.870	8.983	6.591	15.574	24.731	23.713	48.444
UNIVERSITA'	1.383	25.127	26.510	350	3.319	3.669	1.733	28.446	30.179
TOTALE GENERALE	25.226	153.455	178.681	10.628	29.875	40.503	35.854	183.330	219.184

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO	Tabella 7 - I compensi corrisposti per tipologia del soggetto conferente Distribuzione in base alla qualifica											
	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				DA SOGGETTI PRIVATI				TOTALE			
	Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE		Dirigenti	Non dirigenti	TOTALE	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	476.715,06	791.908,52	1.268.623,58		30.923,34	782.414,49	813.337,83		507.638,40	1.574.323,01	2.081.961,41	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	118.680,16	556.958,98	675.639,14		105.369,23	206.844,61	312.213,84		224.049,39	763.803,59	987.852,98	
ENTI DI VIGILANZA	21.155,40	16.948,54	38.103,94		350,00	8.010,26	8.360,26		21.505,40	24.958,80	46.464,20	
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	19.670,12	105.866,85	125.536,97		20.633,54	332.520,67	353.154,21		40.303,66	438.387,52	478.691,18	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	350.321,17	888.505,97	1.238.827,14		431.354,18	1.035.077,73	1.466.431,91		781.675,35	1.923.583,70	2.705.259,05	
FORZE ARMATE	765.808,00	84.185,45	849.993,45		0,00	18.658,63	18.658,63		765.808,00	102.844,08	868.652,08	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	166.247,79	814.875,86	980.623,65		73.820,11	741.784,40	815.604,51		240.067,90	1.556.160,26	1.796.228,16	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	52.229,32	2.599.225,85	2.651.455,17		0,00	1.296.512,91	1.296.512,91		52.229,32	3.895.738,76	3.947.968,08	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	277.580,25	2.259.767,75	2.537.348,00		182.509,30	961.504,50	1.144.013,80		460.089,55	3.221.272,25	3.681.361,80	
MAGISTRATURA	55.479,10	45.456,94	100.936,04		0,00	89.278,26	89.278,26		55.479,10	134.735,20	190.214,30	
MINISTERI	7.455.240,69	7.719.407,40	15.174.648,09		1.288.223,06	3.172.543,73	4.460.766,79		8.743.463,75	10.891.951,13	19.635.414,88	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	346.706,25	56.059,80	402.766,05		170.572,61	18.668,33	189.240,94		517.278,86	74.728,13	592.006,99	
PROVINCE AUTONOME	6.931,03	6.868,33	13.799,36		623,80	16.725,32	17.349,12		7.554,83	23.593,65	31.148,48	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	13.899,53	32.098,47	45.998,00		5.535,94	24.518,23	30.054,17		19.435,47	56.616,70	76.052,17	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	12.991.116,77	45.280.919,17	58.272.035,94		3.206.134,14	14.988.695,57	18.194.829,71		16.197.250,91	60.269.614,73	76.466.865,64	
SCUOLA	2.981.906,48	68.651.300,09	71.633.206,57		321.621,90	8.684.209,32	9.005.831,22		3.303.528,38	77.335.509,41	80.639.037,79	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.247.366,98	12.678.091,16	30.925.458,14		12.695.724,48	6.154.787,68	18.750.512,16		30.843.091,46	18.832.878,83	49.675.970,29	
UNIVERSITA'	3.243.468,79	46.629.408,46	49.872.877,25		2.706.629,50	14.737.557,68	17.444.187,18		5.950.098,29	61.366.966,14	67.317.064,43	
TOTALE GENERALE	47.590.522,88	189.217.353,58	236.807.876,47		21.140.025,13	53.270.312,31	74.410.337,44		68.730.548,01	242.487.665,89	311.218.213,91	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 8 - I dipendenti, gli incarichi e i compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2010

COMPARTO	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2010	Dipendenti ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2010	Incarichi conferiti nell'anno 2010	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2010	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2010	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2010
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	661	279	1.280	409	1.168.077,49	913.883,92
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	339	163	763	236	597.892,40	389.960,58
ENTI DI VIGILANZA	27	6	34	7	40.496,42	5.967,78
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	37	46	38	53	88.198,07	390.493,11
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	536	168	714	232	2.020.381,37	684.877,68
FORZE ARMATE	53	11	69	12	852.682,76	15.969,32
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	390	139	602	212	1.343.839,38	452.388,78
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	730	386	1.106	462	2.654.027,67	1.293.940,41
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	665	580	940	774	2.180.839,88	1.510.710,80
MAGISTRATURA	13	15	13	15	86.736,62	103.477,68
MINISTERI	5.721	1.925	15.450	2.891	10.237.705,69	9.456.847,51
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	50	32	62	41	202.944,57	389.062,42
PROVINCE AUTONOME	14	0	20	0	31.148,48	0,00
REGIONI A STATUTO SPECIALE	25	5	38	5	60.268,29	15.783,88
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	18.051	9.639	27.337	13.564	50.395.383,24	27.131.873,59
SCUOLA	40.066	10.581	58.795	14.456	64.496.409,60	16.157.937,19
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.724	10.639	33.662	14.799	33.948.559,09	15.850.334,68
UNIVERSITA'	10.889	7.238	19.768	10.414	40.206.239,79	27.146.360,03
TOTALE GENERALE	98.991	41.852	160.691	58.582	210.611.830,81	101.909.869,35

Tabella 9 - Distribuzione dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi per numero di incarichi loro conferiti e per comparto

COMPARTO	Numero incarichi conferiti per dipendente						Numero dipendenti incaricati
	1 incarico	2 incarichi	3 incarichi	4 incarichi	5 incarichi	più di 5 incarichi	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	577	150	47	23	10	65	872
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	228	81	39	22	17	30	417
ENTI DI VIGILANZA	57	13	2	5	1	2	80
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	167	51	8	4	4	0	234
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	478	83	25	12	4	9	611
FORZE ARMATE	55	11	2	0	0	1	69
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	363	106	44	14	7	22	556
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	563	160	56	31	14	11	835
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	724	172	76	21	15	15	1.023
MAGISTRATURA	139	29	15	6	0	3	192
MINISTERI	3.787	1.474	676	368	349	965	7.619
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	44	9	2	2	0	0	57
PROVINCE AUTONOME	21	4	1	1	0	0	27
REGIONI A STATUTO SPECIALE	30	6	3	0	0	2	41
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	18.558	4.693	1.617	779	423	1.178	27.248
SCUOLA	35.532	7.677	2.688	1.371	683	985	48.936
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	19.582	5.452	2.300	1.168	668	1.378	30.548
UNIVERSITA'	9.826	3.480	1.478	722	393	923	16.822
TOTALE GENERALE	90.731	23.651	9.079	4.549	2.588	5.589	136.187

Tabella 10: Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2010

COMPARTO	Classi di importo (euro)								Totale Incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000			
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.056	458	98	49	18	10			1.689
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	544	374	55	21	2	3			999
ENTI DI VIGILANZA	26	10	4	1	0	0			41
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	18	31	13	19	6	4			91
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	342	353	111	69	44	27			946
FORZE ARMATE	45	19	8	6	0	3			81
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	377	305	60	42	7	23			814
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	477	713	236	88	21	33			1.568
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	680	605	270	105	25	29			1.714
MAGISTRATURA	4	6	4	9	3	2			28
MINISTERI	14.075	2.934	637	341	138	216			18.341
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	23	46	9	11	6	8			103
PROVINCE AUTONOME	5	12	2	1	0	0			20
REGIONI A STATUTO SPECIALE	15	19	5	2	2	0			43
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	19.750	13.727	4.102	1.933	696	693			40.901
SCUOLA	34.116	33.452	4.379	952	180	172			73.251
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	27.367	17.347	2.378	833	267	269			48.461
UNIVERSITA'	10.877	12.642	3.919	1.716	483	545			30.182
TOTALE GENERALE	109.797	83.053	16.290	6.198	1.898	2.037			219.273

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 11 - Distribuzione dei dipendenti cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2010

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale dipendenti cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	489	355	88	48	18	7	1.005
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	242	235	48	19	2	3	549
ENTI DI VIGILANZA	22	9	3	1	0	0	35
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	17	30	12	16	6	4	85
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	258	267	101	62	43	24	755
FORZE ARMATE	33	18	7	6	0	2	66
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	249	204	52	36	7	18	566
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	342	504	210	80	18	33	1.187
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	470	448	220	89	24	27	1.278
MAGISTRATURA	4	6	4	9	3	2	28
MINISTERI	5.039	1.842	567	313	126	183	8.070
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	19	37	6	11	6	8	87
PROVINCE AUTONOME	4	10	2	1	0	0	17
REGIONI A STATUTO SPECIALE	11	14	3	2	2	0	32
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	12.249	10.387	3.597	1.742	650	629	29.254
SCUOLA	23.099	26.515	4.039	898	170	158	54.879
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.230	11.862	2.070	760	259	255	32.436
UNIVERSITA'	6.722	8.026	3.208	1.527	444	482	20.409
TOTALE GENERALE	66.499	60.769	14.237	5.620	1.778	1.835	150.738

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 12 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici per tipologia d'incarico e per comparto - Anno 2010

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	4	12	3	11	347	1.006	62	0	1	287	1.733
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	1	2	0	0	0	600	266	35	1	0	53	958
ENTI DI VIGILANZA	0	0	0	0	2	119	2	1	0	0	3	127
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	2	16	4	1	180	20	1	0	0	97	321
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3	13	31	6	19	187	200	118	1	2	263	843
FORZE ARMATE	0	0	3	2	0	22	9	12	0	0	42	90
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	3	5	4	0	0	457	95	355	0	0	68	987
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1	2	7	0	4	579	28	27	0	2	647	1.297
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1	7	2	1	5	642	197	185	2	8	519	1.569
MAGISTRATURA	6	0	0	0	4	126	4	0	0	0	167	307
MINISTRI	774	496	35	35	108	1.892	6.301	358	105	6	19.314	29.424
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	0	1	0	3	41	9	4	0	0	12	70
PROVINCE AUTONOME	0	0	0	0	0	11	1	5	0	0	19	36
REGIONI A STATUTO SPECIALE	0	3	0	0	1	13	13	11	0	1	15	57
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	91	2.517	243	87	243	7.305	12.756	4.471	92	1.987	16.223	46.015
SCUOLA	26	999	69	10	566	28.410	3.409	2.255	56	236	39.275	75.311
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	35	44	90	35	40	31.915	11.453	3.433	19	47	10.623	57.734
UNIVERSITA'	37	69	235	47	34	15.003	4.880	3.313	7	73	10.207	33.905
TOTALE GENERALE	978	4.163	748	230	1.041	87.849	40.649	14.646	283	2.363	97.834	250.784

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 13 - Gli importi complessivamente liquidati ai dipendenti pubblici - Distribuzione per tipologia d'incarico e per comparto (euro) - Anno 2010

COMPARTO	Arbitrato	Coordinamento lavori, collaudo opere pubbliche	Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore dei conti	Docenze	Commissione	Consulenze tecniche	Commissari ad acta	Rilevazioni statistiche	Altre tipologie	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0,00	15.624,34	406.317,00	25.729,00	66.834,58	291.360,26	475.319,28	143.421,38	0,00	116,86	657.238,71	2.081.961,41
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	66.639,94	0,00	0,00	0,00	518.824,16	96.548,21	116.537,45	944,00	0,00	186.359,22	987.852,98
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	28.163,16	281,19	1.785,00	0,00	0,00	7.084,95	46.464,20
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	199.090,92	17.875,24	13.094,18	69.815,10	11.584,68	127,45	0,00	0,00	167.103,61	478.691,18
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	6.563,25	39.663,70	335.612,58	25.702,39	72.452,04	243.227,53	370.394,64	538.106,25	5.577,76	165,00	1.067.793,91	2.705.259,05
FORZE ARMATE	0,00	0,00	14.266,38	12.788,00	0,00	9.132,14	2.624,94	760.283,16	0,00	0,00	69.555,46	868.652,08
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	6.282,70	29.147,77	14.989,80	0,00	0,00	279.159,13	319.741,98	372.351,89	5.519,87	0,00	769.035,02	1.796.228,16
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	312,50	312,50	39.198,49	0,00	8.700,00	1.627.515,54	22.803,88	130.184,53	0,00	3.000,00	2.115.940,64	3.947.968,08
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	0,00	13.562,67	0,00	4.884,84	1.200.868,90	225.209,20	548.743,65	2.000,00	25.461,54	1.670.799,88	3.691.550,68
MAGISTRATURA	61.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102.248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.288,62	190.214,30
MINISTRI	795.168,47	3.205.648,74	799.247,14	264.643,81	708.690,09	1.709.906,10	3.096.848,24	1.797.962,25	132.784,96	7.148,77	7.176.504,63	19.694.553,20
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	38.277,02	78.808,22	0,00	57.597,91	80.080,45	29.071,32	7.500,00	0,00	0,00	300.672,07	592.006,99
PROVINCE AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,46	2.500,00	11.618,22	0,00	0,00	6.835,80	31.148,48
REGIONI A STATUTO SPECIALE	0,00	5.535,94	0,00	0,00	11.513,23	8.375,00	9.492,22	16.980,00	0,00	0,00	24.155,78	76.052,17
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	353.849,43	5.664.190,09	2.221.825,48	592.645,11	1.424.404,58	6.564.178,51	6.476.209,96	14.942.285,32	448.312,99	1.154.893,09	37.684.462,28	77.527.256,83
SCUOLA	19.119,26	1.159.641,09	844.617,01	115.766,50	1.313.178,43	40.063.065,91	1.388.837,15	3.930.526,19	28.436,33	144.594,93	31.648.564,00	80.654.346,79
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	170.333,63	269.346,94	897.875,55	158.564,60	54.416,13	18.889.474,54	8.807.981,79	7.214.560,67	3.752,50	123.114,47	13.209.672,94	49.798.893,76
UNIVERSITA'	146.033,71	419.153,22	2.065.948,46	139.458,86	99.628,38	28.287.228,14	3.012.985,63	8.698.498,31	26.338,09	212.277,10	24.244.049,92	67.352.599,82
TOTALE GENERALE	1.559.342,05	10.913.181,29	7.931.179,70	1.353.173,51	3.844.544,39	99.982.817,61	24.348.434,30	39.232.473,72	653.666,50	1.670.771,76	121.032.115,33	312.521.700,16

CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2010

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1: Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni per il 2010 relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno inviato avere conferito incarichi		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	4	0,03%	0	0,00%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	3	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	6	0,05%	0	0,00%	0	0,00%
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	4	0,03%	0	0,00%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	348	2,72%	50	3,73%	50	3,73%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	11	0,09%	6	0,45%	6	0,45%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	64	0,50%	3	0,22%	3	0,22%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	176	1,38%	5	0,37%	5	0,37%
MINISTERI:	150	1,17%	166	12,37%	166	12,37%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16	0,13%	1	0,07%	1	0,07%
PROVINCE AUTONOME	2	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
Comuni	1	-	0	-	0	-
Altri	1	-	0	-	0	-
REGIONI A STATUTO SPECIALE	11	-	2	-	2	-
Regioni	8	-	1	-	1	-
Province	0	-	0	-	0	-
Comuni e Unioni di Comuni	1	-	1	-	1	-
Altri	2	-	0	-	0	-
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	5.597	43,79%	782	6,12%	782	6,12%
Regioni	59	-	2	-	2	-
Province	212	-	31	-	31	-
Comuni e Unioni di Comuni	4.629	-	688	-	688	-
Altri	697	-	61	-	61	-
SCUOLA	5.586	43,70%	299	22,28%	299	22,28%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	335	2,62%	13	0,97%	13	0,97%
UNIVERSITA'	468	3,66%	15	1,12%	15	1,12%
TOTALE GENERALE	12.782	100,00%	1.342	10,00%	1.342	10,00%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2: I soggetti esterni e gli incarichi, conferiti e liquidati, nel corso dell'anno 2010

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2010		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2010		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	135		139		176		181	453.969,80
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	64		46		85		59	84.634,89
ENTI DI VIGILANZA	165		109		223		144	2.879.412,15
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	29		13		31		13	212.518,50
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.857		3.938		5.193		5.391	24.986.038,46
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	416		371		580		565	1.471.629,86
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.092		3.156		4.236		4.294	8.503.643,28
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.979		2.965		3.510		3.655	25.036.736,30
MINISTERI	2.766		2.375		4.082		3.531	25.038.472,45
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	257		436		292		455	4.597.978,64
PROVINCE AUTONOME	38		32		40		38	357.228,77
Comuni	30		17		32		19	161.389,89
Altri	8		15		8		19	195.838,88
REGIONI A STATUTO SPECIALE	141		116		292		252	599.041,57
Regioni	105		98		250		233	482.527,07
Province	0		0		0		0	0,00
Comuni e Unioni di Comuni	13		3		15		3	6.685,09
Altri	23		15		27		16	109.829,41
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	72.873		68.518		110.337		104.733	555.871.412,83
Regioni	1.867		2.024		2.560		2.681	32.592.530,37
Province	9.231		9.393		13.847		14.620	86.627.814,43
Comuni e Unioni di Comuni	49.554		45.166		77.806		71.466	354.690.448,77
Altri	12.221		11.935		16.124		15.966	81.960.619,26
SCUOLA	48.701		48.053		68.461		66.380	95.420.980,75
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.259		22.680		27.150		31.794	355.995.254,23
UNIVERSITA'	36.454		40.609		51.690		59.937	162.541.303,11
TOTALE GENERALE	192.226		193.556		276.378		281.422	1.244.050.256

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3: I soggetti esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2009 - Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2010		Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2010		Totale incarichi conferiti		Totale incarichi liquidati		Totale compensi liquidati	
	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
ABRUZZO		3.280		3.347		4.391		4.536		12.644.240,96
BASILICATA		1.253		1.475		1.629		1.869		12.209.347,95
CALABRIA		4.930		4.609		7.625		7.051		19.083.083,72
CAMPANIA		10.754		9.285		14.902		12.443		46.182.711,56
EMILIA-ROMAGNA		18.327		18.420		27.328		27.928		137.133.289,98
FRIULI-VENEZIA GIULIA		5.150		5.324		7.593		8.086		33.368.526,08
LAZIO		15.024		14.158		20.060		19.039		111.949.777,77
LIGURIA		5.357		4.844		8.128		7.152		27.178.049,98
LOMBARDIA		31.776		34.010		49.088		53.797		242.506.568,66
MARCHE		6.327		6.326		9.589		9.451		29.244.711,11
MOLISE		1.081		1.092		1.576		1.442		6.308.108,82
PIEMONTE		10.631		11.760		15.843		17.577		97.025.599,66
PUGLIA		9.285		8.250		13.352		11.622		41.507.507,32
SARDEGNA		5.901		5.972		8.499		8.611		39.884.091,85
SICILIA		9.410		8.672		13.005		11.871		42.965.667,96
TOSCANA		14.501		14.935		21.228		21.743		89.198.889,90
TRENTINO-ALTO ADIGE		8.590		9.066		15.047		15.966		87.088.753,83
UMBRIA		3.431		2.946		4.773		4.184		20.939.713,38
VALLE D'AOSTA		883		933		1.285		1.377		11.658.370,82
VENETO		20.644		22.490		31.437		35.677		135.972.244,30
TOTALE GENERALE		186.535		187.914		276.378		281.422		1.244.060.255,59

Tabella 4 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2010

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	45	83	34	12	3	4	181
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	25	21	12	1	0	0	59
ENTI DI VIGILANZA	4	13	22	27	22	56	144
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	1	1	3	4	4	13
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.397	1.933	749	659	272	381	5.391
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	227	189	70	42	20	17	565
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.716	1.516	613	347	71	31	4.294
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	371	1.077	666	699	447	395	3.655
MINISTERI	880	873	524	456	364	434	3.581
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	17	115	177	53	92	455
PROVINCE AUTONOME	1	12	4	7	5	9	38
REGIONI A STATUTO SPECIALE	147	49	18	23	5	10	252
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	18.258	37.645	19.695	14.728	6.301	8.106	104.733
SCUOLA	21.139	37.095	6.034	1.434	403	275	66.380
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.645	6.926	4.616	5.581	3.757	7.269	31.794
UNIVERSITA'	15.561	27.339	9.658	4.348	1.429	1.602	59.937
TOTALE GENERALE	63.417	114.789	42.831	28.544	13.156	18.685	281.422

Tabella 5 - Distribuzione dei collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2010

COMPARTO	Classi di importo (euro)							Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi.
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000		
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	43	70	28	11	3	4	159	
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	23	16	8	1	0	0	48	
ENTI DI VIGILANZA	3	9	21	24	22	50	129	
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	0	1	1	3	4	4	13	
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.125	1.488	646	568	250	329	4.406	
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	174	136	57	36	17	16	436	
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.200	1.356	571	335	68	30	3.560	
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	348	958	629	627	405	379	3.346	
MINISTERI	519	686	469	397	309	387	2.767	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	16	115	175	53	92	452	
PROVINCE AUTONOME	1	10	4	5	5	9	34	
REGIONI A STATUTO SPECIALE	39	41	17	23	5	10	135	
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.396	28.048	16.178	12.576	5.715	7.167	84.080	
SCUOLA	17.496	28.617	5.381	1.312	383	212	53.401	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.196	5.919	4.096	4.764	3.298	6.360	27.633	
UNIVERSITA'	12.587	19.617	8.066	3.851	1.314	1.493	46.928	
TOTALE GENERALE	51.151	86.988	36.287	24.708	11.851	16.542	227.527	

Tabella 6 - Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne - Anno 2010

COMPARTO	Collaborazione coordinata e continuativa	Prestazione occasionale	Altra tipologia	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	61	115	0	176
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	3	82	0	85
ENTI DI VIGILANZA	58	165	0	223
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	13	18	0	31
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.643	3.550	0	5.193
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	243	337	0	580
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.053	3.183	0	4.236
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.428	2.082	0	3.510
MINISTERI	2.098	1.984	0	4.082
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	239	53	0	292
PROVINCE AUTONOME	0	40	0	40
REGIONI A STATUTO SPECIALE	118	174	0	292
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.846	95.483	8	110.337
SCUOLA	4.141	64.320	0	68.461
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.066	17.084	0	27.150
UNIVERSITA'	20.777	30.913	0	51.690
TOTALE GENERALE	56.787	219.583	8	276.378

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 7 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	81	47	0	48
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	7	1	0	77
ENTI DI VIGILANZA	205	15	0	3
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	11	15	0	5
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.092	1.198	4	899
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	372	147	0	61
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.806	249	0	1.181
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.466	927	0	117
MINISTERI	2.057	539	31	1.455
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	144	86	0	62
PROVINCE AUTONOME	40	0	0	0
REGIONI A STATUTO SPECIALE	26	32	0	234
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	60.570	31.881	9	17.877
SCUOLA	42.397	4.147	6	21.911
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	13.736	4.428	2	8.984
UNIVERSITA'	31.363	3.887	20	16.420
TOTALE GENERALE	159.373	47.599	72	69.334

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 8 - Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto Anno 2010

COMPARTO	Attività legali, contabilità, consulenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	453.969,80
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	84.634,89
ENTI DI VIGILANZA	0,00	2.879.412,15	0,00	0,00
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	212.518,50
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.382.981,88	20.715.897,82	0,00	887.158,76
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0,00	0,00	0,00	1.471.629,86
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	0,00	0,00	8.503.643,28
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	25.036.736,30
MINISTERI	0,00	0,00	0,00	25.038.472,45
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	4.597.978,64	0,00	0,00	0,00
PROVINCE AUTONOME	0,00	357.228,77	0,00	0,00
REGIONI A STATUTO SPECIALE	0,00	0,00	0,00	599.041,57
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	26.723.244,92	459.112.924,27	0,00	70.035.243,64
SCUOLA	0,00	95.420.980,75	0,00	0,00
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,00	200.368.920,12	0,00	135.626.334,12
UNIVERSITA'	0,00	1.883.117,15	160.658.185,96	0,00
TOTALE GENERALE	34.704.205,44	780.738.481,02	160.658.185,96	267.949.383,17

ALLEGATO B

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 30-3-2001 n.165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Art. 7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso ¹².

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ¹³.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 ¹⁴.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ^{15 16}.

(12) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(14) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

(15) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina ⁽¹⁸⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ⁽¹⁹⁾.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis)* da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ^{410b}.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza ^(uu).

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi ^{(uu) (uu)}.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e

collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9^{bis}.

(108) Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(109) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(110) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(111) Comma così modificato prima dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 4 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(112) Comma così modificato dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(113) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

(114) Comma aggiunto dall'art. 47, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

L. 23-12-1996 n.662**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.****Publicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.**

Art. 123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

Art. 124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale ^{aa}.

(70) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ^{aa}.

(71) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ⁽⁷²⁾.

(72) Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

Art. 129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

Art. 130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

Art. 131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Circolare n. 198/01 31 maggio 2001

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;
A tutti i Ministeri, ROMA;
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, LORO SEDI;
A tutte le Regioni, LORO SEDI;
All'U.P.I., ROMA,
All'A.N.C.I., ROMA;
All'U.N.C.E.M. ROMA; Alle Province, LORO SEDI;
Ai Comuni, LORO SEDI;
Alle Comunità Montane, LORO SEDI (tramite l'U.N.C.E.M.);
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, LORO SEDI;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provvedimenti agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento a Vigilanza, LORO SEDI;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ROMA.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 2001 (art. 53 D.Lgs. 165/2001).

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che autorizzano o conferiscono incarichi ai propri dipendenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: esse, infatti, sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Si tratta di adempimenti già previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93 (occorre ora fare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito, senza variazioni, la normativa citata).

Al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati anche da parte delle amministrazioni, il Dipartimento ha realizzato un nuovo programma informatico che risiede su un apposito sito internet.

Le novità rispetto al passato consistono in: modalità di trasmissione, esclusivamente per via telematica; una formulazione semplificata del questionario da compilare per ciascun incarico; utilizzo delle medesime modalità di trasmissione anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A.; possibilità di inserire on-line ogni successiva variazione relativa al medesimo incarico (dilazione dei tempi, incrementi dei compensi, proroghe, ecc...); possibilità da parte delle amministrazioni 'soprattutto quelle grandi' di una gestione decentrata degli adempimenti (ogni amministrazione può individuare più di un referente, sotto la direzione del responsabile del procedimento, per l'immissione dei dati in relazione alla dislocazione organizzativa o territoriale); possibilità di una rapida individuazione di eventuali duplicazioni, omissioni ed anomalie ai fini di una correzione efficace e tempestiva; gestione (inserimento dati ed eventuali variazioni occorrenti) anche dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati durante l'anno corrente: il sito internet diventa perciò il registro on-line degli incarichi.

L'indirizzo del sito internet è: www.anagrafeprestazioni.it. Esso è peraltro, raggiungibile mediante un

collegamento dal sito internet del Dipartimento (<http://www.funzionepubblica.it/>).

L'accesso per le operazioni di immissione, registrazione e trasmissione dei dati sarà possibile dopo la registrazione dell'amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito. Dell'avvenuta registrazione occorrerà dare immediata comunicazione al Dipartimento mediante comunicazione scritta o fax. Tutto questo in attesa di transitare verso sistemi più evoluti di identificazione.

I suddetti miglioramenti renderanno da un lato meno gravosi gli adempimenti per le amministrazioni e dall'altro renderanno più completa e uniforme la raccolta dei dati, permettendo anche di limitare l'errore di rilevazione, di imputazione, di risposta parziale e di elaborazione.

Si coglie l'occasione per sottolineare, ancora una volta, che il nuovo sistema consente una gestione semplificata, on-line, dei dati relativi agli incarichi: ogni incarico con le relative variazioni può essere immediatamente registrato, evitando di attendere le scadenze prescritte.

Restano quindi invariati i quattro adempimenti previsti, il ruolo dei servizi ispettivi e le sanzioni, le esclusioni oggettive e soggettive, già illustrati con la circolare n. 5/98, mentre variano le procedure di trasmissione.

Si ritiene necessario fornire a questo fine solo qualche chiarimento in merito ai dati da comunicare concernenti gli incarichi ai consulenti e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L'ultima parte del comma 14 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 (ex art. 58 D.Lgs. 29/93) infatti, prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. Tale comunicazione va effettuata con le medesime modalità previste per gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici; il sito internet contiene un'apposita "sezione consulenti".

I dati ivi richiesti concernono essenzialmente: i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza (nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale o amministrativa, forma giuridica); oggetto dell'incarico (modalità di acquisizione, codice di attività economica, tipo di rapporto); durata dell'incarico (data affidamento, data inizio e data fine lavori) importo effettivo e/o previsto e/o presunto dei compensi.

Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per semplificare le procedure, razionalizzare ed uniformare la raccolta dei dati ai fini di una migliore qualità degli stessi, tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica, mediante i moduli di acquisizione dati contenuto nel sito internet.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, potranno fare temporaneo ricorso 'restando responsabili di ogni operazione' alla disponibilità del collegamento internet presso altre amministrazioni, privati o esercizi pubblici o commerciali.

Per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.

Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati di propria competenza tramite il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990. Quest'ultimo, una volta registratosi sul sito mediante l'apposito modulo, resta il solo responsabile della trasmissione dei dati anche qualora, all'interno delle amministrazione, questi dovessero essere raccolti da più soggetti.

Il Ministro

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;

Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;

Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;

All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;

A tutti i Ministeri:

- Gabinetto,

- Direz. Gen. AA.GG. e Personale,

LORO SEDI;

Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, LORO SEDI;

A tutti gli Enti pubblici non economici, LORO SEDI;

A tutte le Regioni, LORO SEDI;

A tutte le Province, LORO SEDI;

A tutti i Comuni, LORO SEDI;

Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ROMA;

All' A.R.A.N., ROMA;

e. p. c.

Alla Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale, ROMA;

Ai Commissari di Governo presso le Regioni e Province autonome, LORO SEDI;

All'A.N.C.I., ROMA;

All'U.P.I., ROMA;

All'U.N.C.E.M., ROMA.

OGGETTO: Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 3 87/1998

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 387 del 4 novembre u.s. si è conclusa l'operazione di modifica e integrazione del D.Lgs. 29 del 1993. E' utile in questa fase fornire alcuni chiarimenti, anche in risposta a quesiti nel frattempo pervenuti da parte di amministrazioni pubbliche.

1. L'articolo 58, riguardante il regime delle incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi, prevede una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di taluni, esclusi in quanto non ritenuti in senso stretto retribuiti. Si tratta di quelli relativi alle attività elencate dalle lettere da a) a f) del comma 6, per le quali non si applica quanto disposto dai successivi commi da 7 a 13.

Ne deriva che ai fini degli adempimenti richiamati in questi ultimi commi, riferiti sia al dipendenti sia alle amministrazioni pubbliche, le attività elencate al comma 6 non sono considerabili quali incarichi retribuiti.

Questa premessa è utile per chiarire che la disciplina del nuovo articolo 58 è inapplicabile nei casi espressamente descritti, che pertanto saranno trattati senza ricorrere ad autorizzazioni particolari.

In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso.

E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali. Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull'attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti.

Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla

lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.

2. L'integrazione all' articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, contenuta nell'ultimo correttivo del D.Lgs. 80 (n. 387) richiede alcune precisazioni dirette ad evitare, nel rispetto dell'autonomia decisionale degli enti interessati, letture non conformi allo spirito della norma. Questa è diretta a ricondurre l'individuazione delle risorse per la contrattazione collettiva a decisioni autonome dell'ente e al contempo ad assicurare il rispetto delle compatibilità di bilancio. L'intero articolo 52, d'altra parte, si riferisce alle disponibilità da destinare alla contrattazione, nell'intento di tenere sotto controllo la fase del reperimento delle risorse che costituiscono il tetto da rispettare per la successiva contrattazione.

La dizione adottata ("autorizzazione di spesa...") potrebbe alimentare l'equivoco che l'organo che approva il bilancio debba approvare anche la spesa certificata a valle della contrattazione. In base anche al parere dell'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge 127/1997, si precisa che la norma si riferisce, così come l'intero articolo, all'approvazione degli stanziamenti da destinare ai rinnovi, che deve avvenire, ove necessario, in sede di bilancio annuale o con le stesse modalità in caso di variazioni della spesa preventivata, con evidenziazione degli specifici mezzi di copertura.

La nuova disposizione vuole quindi evitare che le risorse per la contrattazione restino indistinte e quindi non esattamente valutabili.

Diversa è la questione dell'autorizzazione di spesa a valle della contrattazione integrativa, che resta disciplinata dalle ordinarie regole contabili degli enti e dalle disposizioni sul controllo della compatibilità dei costi contenute nello stesso D.Lgs. 29 (art. 52, commi 4 e ss.). Letture diverse della norma si porrebbero in contrasto con l'interpretazione sistematica dell'intero provvedimento, e in particolare con il sistema di ripartizione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali.

Il Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Circolare n. 5/1998 29 maggio 1998

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Roma;
A tutti i Ministeri Roma;
Al Consiglio di Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alla Corte dei Conti, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
All'Avvocatura Generale dello Stato, Ufficio del Segretario Generale, Roma;
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Tramite i Ministeri vigilanti);
Ai Prefetti, Loro Sedi;
Alle Regioni, Loro Sedi;
Alle Province, Loro Sedi;
Ai Comuni, Loro Sedi;
Alle Comunità Montane, Loro Sedi;
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri vigilanti);
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);
Alle Università, Loro Sedi;
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provveditorati agli Studi);
Alle Autorità di Coordinamento e Vigilanza, Loro Sedi;
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Roma.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998.

PREMESSA Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti.

Infatti, esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi.

Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7 dell'articolo 58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (v. n.2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto.

In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l'obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell'anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici. La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11.

Si è in tal modo assicurato l'obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza.

Perciò l'obbligo di riversare le predette informazioni nell'Anagrafe gestita dal Dipartimento della funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n.4).

1) ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO (COMMI 12,13 E 14)

a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente.

Tale elenco deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell'apposito programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà contenere:

- a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità qualifica, codice fiscale);
- b) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico;
- c) l'indicazione del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i principi del buon andamento dell'amministrazione e le eventuali misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.

Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell'anno precedente. In tal modo il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16.

b. Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve: essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l'Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente percepiti da ciascun dipendente nell'anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati.

Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell'autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive.

c. Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio, con l'indicazione della ragione

dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Questo adempimento è correlato alle previsioni dell'articolo 1, commi 123 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, prevede che "gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche... per l'espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le modalità prescritte dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente".

Il comma 124 esclude da tale disciplina " ... le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale".

La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n.2) di cui al comma 6 dell'articolo 58 del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo n.80/1998.

Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell'adempimento in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri di ufficio.

Anche per l'inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15.

d.Quarto adempimento. L'ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L'elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n.662/1996.

2) AMMINISTRAZIONI TENUTE ALLE COMUNICAZIONI. ESCLUSIONI.

Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compresi gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.29/1993 e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie

contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché professori e ricercatori universitari a tempo pieno.

Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da II a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti.

La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate.

Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive.

Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
- e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3) DISCIPLINA TRANSITORIA (ARTICOLO 45, COMMA 14).

L'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n.80/1998, detta la disciplina transitoria per l'anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente, fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n.80/1998). Resta fermo l'obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno.

Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale, oppure il timbro dell'ufficio di protocollo del Dipartimento della Funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n.24, possono rinviare all'anno 1999 l'applicazione delle nuove disposizioni anche gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per l'aggiornamento dell'Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e all'Unioncamere entro il 23 aprile 1998.

Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che, non avendo provveduto nei termini di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.80/1998, sono tenute all'immediata applicazione della

nuova disciplina, è necessario che le Prefetture e l'Unioncamere trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse inoltrate dagli Enti locali e dalle Camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998.

In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare telegrafica n.17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le Prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell'anno 1997. Invece per gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell'Agenzia Autonoma per la gestione del relativo "Albo". 4)

4) SANZIONI

Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omissi gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunichino alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.140. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.

I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

5) MODALITA' DI TRASMISSIONE

Tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica. Le amministrazioni che non siano in grado di effettuare collegamenti telematici devono usare il supporto magnetico, cioè dei floppy-disk. E' escluso l'uso di modelli cartacei o a lettura ottica per raccogliere e trasmettere le comunicazioni. Per garantire una corretta e completa trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a:

individuare, presso ciascuna amministrazione, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990;

inviare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla totalità del personale al quale si riferiscono gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione.

Pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative sia ai dipendenti in servizio presso gli uffici centrali e periferici sia a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni. Inoltre, il responsabile del procedimento deve verificare preventivamente che i dati raccolti siano completi e che non contengano duplicazioni.

In attesa dell'attivazione del sito Internet del Dipartimento della funzione Pubblica, dal 10 giugno 1998 il software sarà disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.IPZS.it/DFP.anagrafe

Le amministrazioni potranno inviare i dati all'indirizzo di posta elettronica: anagrafe.funpub@pcm.it.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, per ottenere relativo floppy-disk potranno rivolgersi:

- nel caso di amministrazioni centrali, direttamente al Dipartimento delle funzione pubblica;

- nel caso di Enti locali, alle Prefetture.

I floppy-disk contenenti le informazioni relative all'Anagrafe devono essere inviati Dipartimento della funzione pubblica con raccomandata con avviso di ricevimento

Tutte le comunicazioni relative all'Anagrafe devono contenere l'indicazione del codice AIP/1998 e devono essere inviate al seguente indirizzo:

Dipartimento della funzione pubblica Servizio informazione statistica e della gestione automatizzata delle informazioni Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 ROMA

Il Ministro

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni**

Circolare n. 5/2006 21 dicembre 2006

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma
All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alle Agenzie
Loro Sedi
All'ARAN
Roma
Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma
Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
Loro Sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma
Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell'istruzione
dell'Università e della ricerca)
Roma
Ai Nuclei di valutazione
Agli Organi di controllo interno
Alle sezioni regionali della Corte dei Conti
e, p. c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI

OGGETTO: linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative.

1. Premessa: il contenimento delle spese relative all'affidamento di collaborazioni.

Le spese relative all'affidamento di incarichi esterni sostenute dalle pubbliche amministrazioni sono state negli ultimi anni oggetto di forte restrizioni da parte del legislatore. Quest'ultimo non è intervenuto solo ponendo dei tetti di spesa ma anche circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo, le quali non rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche determinate in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

La recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, recante *“Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo, intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l’anno 2006”*, pubblicata sulla G.U. del 15 giugno 2006, richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, prevedendo, a tal fine, anche la rinegoziazione dei contratti in essere.

La Direttiva citata ribadisce la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi intestata a ciascun Dicastero, invitando ogni Ministro ad attivare sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato. Al Ministero dell’economia e finanze è affidato il compito di analizzare gli effetti delle disposizioni relative al contenimento delle spese.

Anche in ragione di tale ultimo provvedimento, l’azione amministrativa dovrà essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per l’anno 2006. Quest’ultima, per quanto di interesse in questa sede, ai commi 9, 173 e 187, dell’articolo 1, pone dei limiti specifici alle spese per incarichi di studio e di consulenza, nonché ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui mancato rispetto determina illecito disciplinare e responsabilità erariale.

E’ da sottolineare, inoltre, che il quadro normativo relativo al ricorso alle collaborazioni è stato recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, all’articolo 27, ha ulteriormente ristretto i limiti di spesa previsti dalla legge 4 finanziaria del 2006, all’articolo 32, ha ridefinito i presupposti giuridici necessari all’affidamento di incarichi esterni e, all’articolo 34, ha reso più incisivo l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicizzare gli elenchi delle collaborazioni dalle stesse conferite.

Per quanto sopra illustrato, e soprattutto alla luce delle novità introdotte dal legislatore, si ritiene opportuno fornire apposite linee di indirizzo alle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, ai dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata e continuativa, con l’obiettivo di informare l’attività amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche attraverso il corretto utilizzo di tali forme contrattuali.

2. I presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

Tra le forme di lavoro autonomo cui la pubblica amministrazione può ricorrere vi sono le collaborazioni. La disciplina in ambito pubblico è contenuta nell’articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dalle fonti normative citate trova fondamento la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza, ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. L’elemento fondamentale da considerare è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione.

Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Alcune recenti disposizioni normative sono intervenute ad affrontare il tema della legittimità dei presupposti per il ricorso alle collaborazioni con la finalità di arginarne l’utilizzo improprio che, peraltro, ha determinato un aumento eccessivo della spesa pubblica.

E’ il caso dell’articolo 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (cosiddetto decreto tagliaspese), dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 417 del 2005 per aver fissato dei limiti puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali ledendo, pertanto, l’autonomia finanziaria di spesa di tali soggetti garantita dall’articolo 119 della Costituzione.

Disposizioni ordinamentali che rispondono alla medesima finalità perseguita dalla norma dichiarata incostituzionale sono state successivamente previste dalla legge n. 311 del 2004. In particolare il comma 11 dell'articolo unico dispone che *“l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della 5 struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari.”*

Analogamente, il comma 42 ha disposto che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”*.

Dalle norme citate si evincono, quindi, tre elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni.

Il primo è riferito ai possibili destinatari di incarichi di collaborazione, tra i quali è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non dipendente dell'amministrazione conferente. In tal caso, trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il secondo, è quello relativo al carattere straordinario del ricorso a tali forme contrattuali da parte delle pubbliche amministrazioni in materie ed oggetti rientranti nelle competenze delle stesse.

Il terzo, infine, è riconducibile all'obbligo di motivazione, la quale dovrà illustrare non solo la straordinarietà dell'esigenza, ma anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'ente.

Vi è poi da considerare il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, il quale, all'articolo 13, ha integrato la disciplina in tema di collaborazioni dettata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tuttavia la legge di conversione del decreto legge ha soppresso il citato articolo.

La medesima disposizione è stata però recentemente riproposta con l'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellando il comma 6 ed inserendo i commi 6-bis e 6-ter.

Preliminarmente è necessario evidenziare l'oggetto della nuova disposizione, la quale si riferisce a *“incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”*. Il legislatore, quindi, ha chiarito che nei commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano regolamentazione gli elementi relativi alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire qualsiasi incarico di collaborazione di natura autonoma, ivi compresa quella coordinata e continuativa.

A tale ultimo riguardo, per una trattazione generale sulla natura autonoma del rapporto di lavoro e sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle collaborazioni coordinate e continuative si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento. Inoltre sull'argomento si segnala la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 17 del 2006, la quale, seppur riguardante le collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui all'articolo 61 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, come noto, non trovano applicazione nell'ambito delle pubbliche 6 amministrazioni, illustra, in via generale, i requisiti essenziali per rispettare il carattere di autonomia della prestazione propria di tali tipologie contrattuali.

La nuova normativa elenca i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni. In particolare, riprendendo, sostanzialmente, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, viene specificato che:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò comporta che le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come "esperti di provata competenza", quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio, fermo rimanendo il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' evidente che la reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione per il conferimento di un incarico di collaborazione previsto dalla legge n. 311 del 2004. Tale obbligo trova giustificazione anche dalla circostanza che l'attuale sistema normativo prevede un complesso processo di pianificazione e programmazione per l'individuazione dei fabbisogni di personale, nonché un insieme di strumenti per fronteggiare esigenze sia di carattere permanente che temporanea.

L'esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione degli amministratori pubblici. Per una più ampia trattazione in materia di corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane si rinvia alla Circolare n. 3 del 2006 di questo Dipartimento.

In ultimo è da segnalare la novità prevista dal comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla previsione che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Da una lettura sistematica della nuova disciplina, la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.

Peraltro, proprio in ragione di tali principi generali dell'ordinamento si ritiene che la citata previsione debba essere rispettata da tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, i quali, dovranno adeguare i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Disposizioni relative ai limiti di spesa

Per quanto attiene i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie è necessario sottolineare che il legislatore, nell'ambito delle possibilità riconosciute alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di personale dotato di elevato contenuto professionale instaurando rapporti di lavoro di natura autonoma, ha operato una distinzione tra quelli relativi agli incarichi occasionali, individuandoli in incarichi di studio, ricerca e consulenza, e quelli attinenti alle collaborazioni coordinate e continuative.

Ciò ha determinato dei problemi applicativi delle diverse disposizioni, generando difficoltà sia in termini finanziari che dal punto di vista della configurazione giuridica della fattispecie.

Tale approccio, essenzialmente finalizzato a porre specifici limiti all'utilizzo degli incarichi occasionali e di quelli in forma coordinata e continuativa, non deve portare a qualificare diversamente le due tipologie contrattuali per quanto riguarda i presupposti necessari per l'affidamento delle stesse.

Come già accennato, secondo la normativa vigente sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, sia quelle di natura occasionale che coordinata e continuativa.

Pertanto, soprattutto a seguito della modifica dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 operata dal decreto legge n. 233 del 2006, come convertito, la legittimità dell'affidamento di tali incarichi è comunque determinata in base ai parametri illustrati nel paragrafo precedente.

La distinzione presente nelle diverse leggi finanziarie è dunque operante solo ed esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti. Tale differenziazione, peraltro, alla luce della normativa sopravvenuta, appare di più chiara interpretazione in quanto comunque riconducibile alle due fondamentali tipologie di collaborazioni, quali quelle occasionali e quelle coordinate e continuative, a nulla rilevando il contenuto specifico della prestazione.

3.1 Limiti di spesa per incarichi di natura occasionale

Le leggi finanziarie degli anni 2005 e 2006 pongono dei precisi limiti di spesa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, distinguendoli da quelli coordinati e continuativi.

Detta differenziazione, ad una prima valutazione, è stata interpretata attribuendo particolare valenza al contenuto della prestazione. Tuttavia, alla luce della nuova normativa, sembra utile rammentare che, come anche affermato dalla Corte dei Conti nell'Adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005, la legge finanziaria si riferisce agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per la loro fondamentale caratteristica della temporaneità, ed agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la loro fondamentale caratteristica della continuità della prestazione e del potere di direzione dell'amministrazione.

Da una lettura sistematica delle norme è quindi possibile concludere che i provvedimenti finanziari, al fine di porre specifici limiti all'utilizzo delle collaborazioni di natura autonoma, hanno operato una separazione dei limiti di spesa, non tanto in ragione del contenuto qualitativo della prestazione, che deve comunque rispondere, inequivocabilmente oggi, al requisito dell'alta qualificazione, quanto piuttosto alle modalità di svolgimento della prestazione.

L'interpretazione delle norme sui limiti di spesa si deve dunque muovere dalla fondamentale suddivisione delle collaborazioni in occasionali e coordinate e continuative, così come individuata dal novellato articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto premesso, giova ricordare quali siano i limiti di spesa attualmente vigenti per le collaborazioni occasionali, disposti dal comma 9 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (la legge finanziaria per il 2006), come recentemente modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito.

In base alla citata normativa, *“la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004”*.

Inoltre, i commi 56 e 57, della medesima legge finanziaria, stabiliscono che *“le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”* e che, per un periodo di tre anni, le medesime amministrazioni non possono *“stipulare contratti di*

consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto."

Dette disposizioni, ai sensi dei commi 12 e 64 della medesima legge, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

3.2 Limiti di spesa per incarichi di natura coordinata e continuativa

Come già accennato, anche le collaborazioni coordinate e continuative, in quanto contratti di lavoro autonomo, devono avere ad oggetto una prestazione altamente qualificata e rispettare i presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato.

Pertanto, è opportuno specificare che le attività di studio, ricerca o consulenza, possono essere oggetto, oltre che di una prestazione occasionale, anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché per il loro svolgimento necessitino di un potere di coordinamento dell'amministrazione ed una continuità della prestazione.

Inoltre, si richiama l'attenzione delle amministrazioni sul carattere autonomo della prestazione, la quale ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedure civile si concretizza "in una prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato".

Per una trattazione generale sul corretto utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, si rinvia alla circolare n. 4 del 2004 di questo Dipartimento.

Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell'articolo 1 della legge 266 del 2005. In particolare, quest'ultimo prevede che *"le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003"*.

Sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione di tale ultima disposizione il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, regolati dalle specifiche disposizioni di settore, e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, stipulati dai soggetti elencati al comma 188.

Preliminarmente, si sottolinea come tale disposizione appaia di particolare rilevanza, oltre che per ragioni meramente finanziarie, anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, considerato il perdurante blocco delle assunzioni, il legislatore ha voluto porre dei precisi limiti di spesa alle forme contrattuali a tempo determinato, riconoscendo invece un'importanza fondamentale ai documenti di programmazione 10 sul personale quali la programmazione triennale dei fabbisogni - prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali - e le dotazioni organiche.

E' necessario tener presente che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è uno strumento straordinario a disposizione delle pubbliche amministrazioni per soddisfare esigenze qualificate di natura temporanea.

Pertanto si sottolinea la necessità di valutare attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative, peraltro preferite dal legislatore, e di giustificare un eventuale ricorso a tale soluzione in ragione delle caratteristiche proprie della tipologia contrattuale, quali l'autonomia e la coordinazione, oltre che dei requisiti generali di legittimità previsti per il conferimento delle collaborazioni, con particolare riferimento alla straordinarietà dell'esigenza ed all'alta qualificazione professionale.

4. Controllo della spesa relativa ad affidamento di incarichi esterni e pubblicità

Per quanto attiene il controllo da parte della Corte dei Conti, i possibili dubbi di costituzionalità relativi alle disposizioni della legge n. 311 del 2004 devono ritenersi superati in considerazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006).

Quest'ultima, al comma 173, prevede che gli "atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione".

Al riguardo, si segnalano le "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli Enti locali" adottate dalla Corte dei Conti, laddove si precisa che i commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, per la parte relativa alla trasmissione degli atti alla stessa, siano da ritenersi implicitamente abrogati dalla nuova legge finanziaria, e che il nuovo obbligo di comunicazione, nonostante le norme di esclusione dai limiti di spesa delle regioni e degli enti locali, si applica anche a quest'ultime, ivi compresi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Inoltre, in tale atto, si specifica che la trasmissione, da effettuarsi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo sulla gestione, riguarda i provvedimenti di impegno o di autorizzazione e, solo quando adottati senza un previo provvedimento, gli atti di spesa, che singolarmente nel loro ammontare definitivo comportino una spesa eccedente ai 5000 euro.

E' da segnalare inoltre che, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, l'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni. Si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.

Infatti, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno specificare che l'obbligo di comunicazione si riferisce:

- a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;

- a tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per un'illustrazione degli adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad eseguire si rinvia al sito www.anagrafedelleprestazioni.it ed alle circolari di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001, n. 10 del 16 dicembre 1998 e n. 5 del 29 maggio 1998. In sintesi, si evidenzia che l'attuale sistema consente la gestione in formato digitale di tutte le comunicazioni relative agli incarichi e che quella telematica è l'unica modalità di trasmissione ammessa.

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se "di natura discrezionale" oppure "previsto da norme di legge");
- tipo di rapporto (se "prestazione occasionale" oppure "collaborazione coordinata e continuativa");
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all'uopo adottato dall'amministrazione ("si" oppure "no")

- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.

Si rammenta che l'anagrafe delle prestazioni è funzionale anche all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale "le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato".

A ciò si aggiungono le recenti modifiche dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 operate dall'articolo 34 del decreto legge n. 223 del 2006.

Il comma 16 dell'articolo citato, come novellato, specifica che gli elenchi dei consulenti, compresi dell'indicazione della durata, oggetto e compenso dell'incarico, devono essere resi noti dalle amministrazioni mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.

Le amministrazioni, pertanto, dovranno provvedere, oltre alla trasmissione dei dati all'anagrafe delle prestazioni, a pubblicare autonomamente gli elenchi sui propri siti internet, specificando gli elementi indicati nella norma.

Inoltre, il decreto legge citato, affida al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di adottare in materia misure di pubblicità e trasparenza. Pertanto, il Dipartimento provvederà a dare la massima pubblicità ai dati raccolti, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet.

Per questa finalità le amministrazioni possono già da subito utilizzare la funzione "report" presente nella sezione "dati riepilogativi" del sito, che permette di creare tabelle Excel con gli incarichi comunicati all'Anagrafe. A breve il Dipartimento renderà disponibile una nuova funzione con cui ciascuna amministrazione potrà creare direttamente pagine web.

4. Considerazioni conclusive

La possibilità di conferire incarichi di collaborazione di natura autonoma deve essere attentamente valutata dalle amministrazioni pubbliche sia in ragione degli specifici limiti di spesa imposti dal legislatore, ma anche dei presupposti giuridici che ne legittimano il ricorso.

Il rispetto di quest'ultimi, in particolare, considerato il carattere straordinario dell'esigenza, la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione e l'obbligo di motivazione, impongono all'amministrazione la conoscenza approfondita delle proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità.

Si ribadisce, quindi, la necessità di adottare in base ai principi di sana gestione i documenti di programmazione triennale dei fabbisogni e di determinazione delle dotazioni organiche, i quali hanno il preciso obiettivo di fronteggiare, in un'ottica di pianificazione, le esigenze delle amministrazioni, in modo da garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché di valutare l'opportunità di adottare piani di formazione mirati ad aggiornare od eventualmente a riqualificare il personale rispetto ai mutamenti dell'assetto normativo ed istituzionale ed ai conseguenti processi di innovazione.

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Circolare n. 2/08 11 marzo 2008

OGGETTO: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

Premessa

La legge finanziaria per l'anno 2008 è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni più recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.

Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimità, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'articolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate all'articolo 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.

Ciò comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessità che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessità di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attività dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attività. Altresì non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.

1. Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. che all'articolo 2230 c. c. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri

obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale. La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

2. Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali. Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti ex articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. Inoltre, come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrelevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, operata dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, citato. Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall'articolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa. In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi. Come già evidenziato l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia. Si può

affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio. Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonché quelle contenute nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle amministrazioni ivi indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicità e comparazione.

3. Obblighi di pubblicità

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità. In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall'articolo 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nell'allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie. Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, già richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: *“Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.”* Obblighi che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica. Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell'articolo 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest'ultima disposizione è stata sostituita da quella contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: *“Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico onnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita”.* Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore. Sullo specifico tema, si rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.

L'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 modifica l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di *“collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza”* per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato,

dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Ma a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data. In un'ottica più generale di trasparenza si può ritenere che gli obblighi di pubblicità richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. Limite di spesa per le amministrazioni statali

La legge finanziaria per l'anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'articolo 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: *“le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”* e che per un periodo di tre anni, quindi compreso l'anno 2008, le medesime non possono *“stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.”*

Come già evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l'irrilevanza della distinzione fra incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'istituto. Infatti, la modifica introdotta nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato un'unica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa.

Diversamente per quanto concerne l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge. Quest'ultimo dispone che a decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall'articolo 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La violazione dei limiti di spesa così fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilità erariale. Il legislatore ha

differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nell'organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il già richiamato unitario quadro ordinamentale.

Infine si ricorda il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. L'articolo 3, comma 58, della legge finanziaria per l'anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali. Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Previsioni per le Regioni e le Autonomie Locali

I commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per l'anno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne. Per tali enti è necessario, in primo luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall'articolo 89 del Testo Unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. La previsione era di fatto già contenuta nell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell'intento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale limite occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalità dell'ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali.

La legge aggiunge, poi, l'obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione. È, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all'articolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: *“programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.”*

In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nell'ambito della programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dall'articolo 42. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attività specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessità della verifica tecnica sulla mancanza della professionalità interna necessaria. Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimità di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione è previsto che l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze attribuite

dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell'orientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557, dell'articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l'anno 2006. In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 562 dell'articolo unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per l'anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Nell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l'elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente.

A tal fine si può tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dall'articolo 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007. Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nell'obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando l'orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali. Per tutte le amministrazioni in questione vale l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17.2.2006 ("Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali").

Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008 costituiscono, comunque, a norma dell'articolo 3, comma 162, della medesima legge "*norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali*".

6. Responsabilità

Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis. In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilità amministrativa del dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione.

In particolare si ricorda che qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera ex articolo 2126 c.c. Ma tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerevole danneggiata in senso lato, perché ha remunerato un'utilità effettivamente conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione è comunque tenuta a porre in essere

comportamenti legittimi. Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti abbia spesso escluso la colpa lieve quando ha valutato l'attribuzione di incarichi in assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un contemperamento fra potere di riduzione e necessità di rispetto dei canoni di legittimità e, quindi, fra il parametro della cosiddetta "utilità gestoria", ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela degli interessi pubblici. Si rappresenta, altresì che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dell'articolo 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'intento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo.

7. Esclusioni

L'articolo 3, comma 77, della legge finanziaria per l'anno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6 quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999. L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed il contenuto dell'incarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicità previsto dal comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all'indirizzo politico.

Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.

Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dall'applicazione sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a pubblicità e comparazione, individuati nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto nell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 in merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione.

8. Trattamento previdenziale

Come già evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata Inps cui corrisponderà il versamento dei contributi da parte del committente. Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le medesime sono state determinate come segue:

1. 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria
2. 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di pensione, diretta o indiretta.

Su tale determinazione è intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, all'articolo 1, comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie "l'aliquota contributiva è stabilita

in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010". Per la seconda fattispecie "con effetto dal 1° gennaio 2008 (...) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento."

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1, della legge n. 247 del 2007 "fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura

corrispondente alle aliquote di finanziamento"

La legge finanziaria per l'anno 2007, al comma 788 dell'articolo 1, ha inoltre previsto, sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dell'Inps n. 7 dell'11 gennaio 2007 e n. 76, del 16 aprile 2007.

Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamato. Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e dà luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore.

Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato.

Si richiamano le amministrazioni ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dell'impossibilità di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

ALLEGATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007).

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellati interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

(Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali)

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;

- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 1/2010

Oggetto: Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.

1. Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale

Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto *on line*, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni.

Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'**art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", che ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i *curricula vitae*, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale. Con circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'art. 11 del d.lgs. 150/2009), il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione *on line* dei *curricula* e dei dati relativi alle retribuzioni.

Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo www.funzionepubblica.it/dirigenti2009, è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa.

L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione. Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con le circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con **D.M. 18 dicembre 2009** (in corso di pubblicazione) è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-*septies*, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009).

Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.

- **Art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150** L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma.

L'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle*

pubbliche amministrazioni", contiene la regolamentazione della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni" relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività.

In particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni. Le lett. f) e g) del comma 8 prevedono la pubblicazione dei dati curricolari e retributivi dei dirigenti. Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009.

Al fine della corretta applicazione delle disposizioni si ritiene utile fornire di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni. - *Amministrazioni destinatarie*

A differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, le cui prescrizioni sono dirette, per esplicita previsione, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il d.lgs. n. 150 del 2009 non si applica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 15 del 2009, l'art. 74, comma 3, del decreto legislativo prevede che, con l'adozione di uno o più dPCM, siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che fino all'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si continui ad applicare la normativa previgente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri resta, pertanto, soggetta al solo obbligo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e ad essa non è applicabile il regime sanzionatorio contenuto nel comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009.

A norma del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione; in quanto tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato.

Inoltre, l'art. 16, comma 1, dispone la diretta applicazione negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3. In particolare, il comma 3 impone di garantire "la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance", nel cui ambito si può ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8. Si deve, pertanto, ritenere che anche il comma 8 dell'art. 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato esplicitamente dall'art. 16.

- *Pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni*

La disposizione dell'art. 11, comma 8, lett. f), del d.lgs. n. 150 del 2009 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* riguardi sia i **dirigenti**, sia i **titolari di posizioni organizzative** (questi ultimi non contemplati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009).

Per quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l'art. 11, comma 8, lett. g), fa riferimento ai soli dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato.

Le disposizioni dell'art. 11, comma 8, lettere f) e g), a differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, non richiamano espressamente i **segretari comunali e provinciali**. Tuttavia, la *ratio* di entrambe le normative, il loro collegamento sistematico e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali conducono a ritenere che anche essi siano ricompresi nella previsione di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.

Infine, deve evidenziarsi che l'art. 11, comma 8, lett. h), del d.lgs. n. 150 del 2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei CV e dei dati sulle retribuzioni anche a "coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo". La pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del sito internet di ciascuna amministrazione dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti.

Sanzioni

Il d.lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 9, prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di "mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione" di cui al comma 8. Tale sanzione

consiste nel "divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti". Si raccomanda pertanto a tutte le amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, di porre la massima cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione. La stessa cura, si ricorda, è richiesta a ciascun dirigente, in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio *curriculum vitae*.-
Denominazione della apposita sezione del sito istituzionale L'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: "Trasparenza, valutazione e merito".

A tale riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al titolo "Operazione trasparenza" di cui alla circolare n. 3/2009.

2. Anagrafe delle Prestazioni

L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L'Anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi.

Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il comma 15 dello stesso art. 53 sancisce che il mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche comporta l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata di tutte le comunicazioni relative agli incarichi. Di fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare di questo Dipartimento n. 198 del 31 maggio 2001.

Le amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare.

In particolare:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;
- i dati descrittivi dell'incarico affidato;
- i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili.

Per una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno introdotte, che la comunicazione alla banca dati "Anagrafe" debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Per quanto riguarda le **istituzioni scolastiche**, sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la creazione di un'anagrafica completa delle scuole.

E' indispensabile che ogni amministrazione, oltre a registrarsi, comunichi tempestivamente all'Anagrafe tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di classificazione.

Le successive modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo n.165 del 2001, hanno aggiunto (comma 16) nuovi obblighi a carico delle amministrazioni già tenute alla trasmissione dei dati all'Anagrafe delle prestazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla pubblicità degli incarichi, da effettuarsi autonomamente rendendo accessibili al pubblico, sui propri siti internet, gli elementi indicati dalla norma per incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A tale fine, è stata istituita sul sito internet del Dipartimento stesso una apposita sezione denominata "Operazione Trasparenza", all'interno della quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all'Anagrafe delle prestazioni.

Come previsto dal medesimo art. 53, comma 14, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei conti *"l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza"*.

Infine, il comma 16-bis dello stesso art. 53 (aggiunto dall'art. 47 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009) attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre - tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni.

3. CONSOC

Ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime. Si sottolinea l'importanza della comunicazione, da effettuarsi attraverso la procedura informatizzata disponibile sul sito internet www.consoc.it.

A partire dal corrente anno, per garantire una maggiore completezza e correttezza delle informazioni, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. Per la dichiarazione relativa all'anno 2010 dovranno quindi essere comunicati gli elenchi dei consorzi e delle società a totale o a parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno 2009.

Si segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà ad inviare periodicamente alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta